

XVII.

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Congedo — Giuramento del Senatore Carcano — Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni di articoli de' Codici relativi al giuramento — Considerazioni e dichiarazioni del Senatore Vacca — Dichiarazione di voto del Senatore Borgatti — Discorso del Senatore Prati — Replica del Senatore Lamperico — Considerazioni e proposte del Senatore Vigliani — Replica del Senatore Torelli — Presentazione di tre progetti di legge — Chiusura della discussione generale — Riassunto e proposta di modificazione del Ministro di Grazia e Giustizia all'art. 299 e articoli correlativi — Proposta del Senatore Conforti di rinvio della modificazione del Ministro all'Ufficio Centrale — Mozione del Senatore Vitelleschi.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e degli Affari Esteri, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e i Ministri della Guerra, dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Sylos-Labini domanda un mese di congedo per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

Giuramento del Senatore Carcano.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il Senatore Carcano, i cui titoli furono già convalidati, prego i Senatori Tabarrini e Amari prof. a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula, il Senatore Carcano presta giuramento nella formola consueta.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole commendatore Carcano del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazione di articoli dei Codici relativi al giuramento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge: Modificazione di articoli dei Codici relativi al giuramento.

La parola spetta all'onor. Senatore Vacca.

Senatore VACCA. Signori Senatori! Confesso che io ero nel proposito di tenermi in disparte in questa grave discussione, e ne dirò schiettamente il perchè. Io penso, che trovandoci noi al cospetto di una questione immensa, che involge interessi molteplici e di ordine elevatissimo, tutti gli argomenti, tutte le armi improntate dalla scienza del giure, dalla critica storica, dalla speculazione filosofica s'infrangono di fronte alla forza d'inerzia della coscienza religiosa, potenza incrollabile, incoer-

cibile, che si ribella contro la coazione materiale della legge in omaggio al sentimento della libertà religiosa, ch'è la più preziosa conquista della società moderna; e si ribella eziandio contro le burbanzose pretese del razionalismo, e del naturalismo che si arrogano il vanto di trovar la soluzione di tutti i problemi che abbracciano terra e cielo, vuol dire le *eterne incognite* secondo la bella frase del Relatore dell'Ufficio Centrale. E sappiasi pure che questa coscienza religiosa ascende dagli infimi strati della società, dai poveri di spirito del Vangelo insino agli altissimi intelletti, ai grandi scopritori del vero, nel campo delle scienze fisiche, *Newton, Leibnitzio, Keplero!*

Io quindi credo che qui, in questo illustre Consesso ciascuno di noi, nel momento solenne della votazione interrogherà se stesso, e la sua coscienza per conformarvi il suo voto.

Son queste le ragioni che mi consigliavano l'astensione. Ma il mio proposito cadde dopo la splendida, e dotta orazione del mio onorevole amico Lampertico. Egli con fine accorgimento mi trasse in scena, trasferendo la questione del giuramento nel campo dei giudizi civili e proprio nelle attinenze con l'Istituto del giuramento decisorio.

Comprenderà facilmente il Senato che essendo a me toccato l'onore singolare, nella qualità di Ministro Guardasigilli, di associare il mio povero nome alla Codificazione, non mi era più permessa l'astensione e il silenzio. Ora io non ho la pretesione di fare un discorso; io mi sforzerò di condensare nella maggior possibile brevità i miei concetti. Invoco quindi l'indulgenza del Senato.

Ho seguito con assidua attenzione la discussione e principalmente la difesa del controprogetto che partiva dai banchi dell'Ufficio Centrale. Ebbene io non vi nascondo che mi son pure preoccupato dei dubbi, degli scrupoli che travagliavano gli animi degli uomini egregi che rappresentano l'Ufficio Centrale, e anche io mi son domandato se veramente fosse stato savio e prudente partito il metter su la questione del giuramento in un momento in cui tutti deplorano profondamente il fatale abbassamento del sentimento religioso, e lo deplorano del pari (osero affermarlo) anche i liberi pensatori non volgari insino all'alto intelletto del Rénan.

Ho dubitato anch'io, se fosse cosa opportuna ed assennata, il sollevare la proposta d'iniziativa parlamentare di quell'animo gentile del mio vecchio amico Mauro Macchi, la qual proposta pigliava occasione da enormi scandali giudiziari occorsi in taluni giudizi clamorosi. Ma sia pure che l'on. Ministro Guardasigilli avesse stimato suo debito per fine al rinnovarsi di quei scandali col progetto di legge d'iniziativa, io non saprei però spiegarmi le ragioni che possano giustificare l'ampliamento di una proposta che restringevasi nei limiti della modificazione del solo art. 299 del Codice di procedura penale, allargandola in tutto il campo del sistema intero del giuramento nelle sue molteplici modalità.

Questi dubbi e queste perplessità erano pure nell'animo mio; se non che, o Signori, in me prevalsero considerazioni di ordine più grave, le quali considerazioni vinsero le mie esitanze, sicchè m'indussero ad accettare con animo tranquillo il progetto del ministero salvo alcune riserve di cui toccherò tra poco.

Io accetto il progetto del Ministero in tutto quanto si attiene alla posizione giuridica dei testimoni e dei giurati, e l'accetto per tre gravi considerazioni. In primo luogo consento anche coi difensori del progetto, che vi è a dubitare alquanto dell'efficacia piena della formola religiosa rituale, e credo anch'io che l'efficacia maggiore stia nell'intimo e arcano legame tra l'animo di chi giura e il sommo Iddio vindice dello spergiuro.

A questa io unisco un'altra considerazione di cui il Senato vorrà certamente tener conto, ch'è questa:

Potreste voi concepire che quanti qui siamo conterranei della patria di Pietro Giannone c'indurremmo a ripudiare le nobili tradizioni della nostra legislazione? Ebbene, quando io apro il Codice della procedura penale napoletana e leggo quella formola così semplice e logica la quale astrae dall'invocazione religiosa e si riporta alla fede intima di chi giura, pare a voi che si potrebbe rinnegare una decorosa tradizione che in tempi rei pur meritò alla nostra legislazione penale lode ed invidia dallo straniero? E vi richiamerò da ultimo ad una momentosa considerazione. Il regime parlamentare (voi lo sapete meglio di me) si aggira su d'un sistema di transazioni, e di compromessi, lo affermava

nel Parlamento inglese lord Derby con l'autorità grande della sua parola: ed è questo un vizio organico del parlamentarismo contrappesato dai maggiori benefizi delle libertà civili e politiche. Così essendo, quando una questione di così alto interesse si è sollevata, io credo che sia cosa degna del senno del Senato di schivare i conflitti, e soddisfare alle legittime esigenze pur salvando le reciproche convenienze e le inalterabili convinzioni intorno ai principj generali.

Sin qui io posso seguire il progetto di legge. Sono costretto però a separarmene in una questione tutta speciale in cui mi ha trasportato l'egregio collega Lampertico.

Io posso ammettere che la sanzione religiosa negli animi dei volghi suoni meno efficace della minaccia delle sanzioni penali, e se voi vorreste, o Signori, discendere dalle alte regioni della scienza pura nel basso mondo dove si agitano i giudizi penali, interrogando i Presidenti delle Corti d'Assise, io metto pegno che vi risponderebbero unanimi che i testimoni renitenti o reticenti si lasciano ricondurre alla manifestazione del vero, meno dalla incomprendibile sanzione religiosa, che dal minacciar delle pene.

Or bene! quando io volgo il pensiero alle condizioni organiche dell'istituto del giuramento decisorio, son costretto a separarmi dal progetto del Ministero ed accostarmi all'emendamento dell'Ufficio Centrale: ed eccovi in brevi parole la dimostrazione del mio concetto.

Avrò appena bisogno di ricordare che il giuramento decisorio assume un carattere giuridico speciale, imperocchè deferito, o riferito da una delle parti contendenti all'avversario, e prestato, comechè transattivo della lite, impronta l'autorità della cosa giudicata. *Habet vim rei iudicatae*. Aggiungerò poi che l'ordinamento del giuramento decisorio fu recato a maggior correttezza di principj nella elaborazione del Codice Civile italiano cui mi toccò l'onore singolare di associare il mio povero nome nella qualità di ministro Guardasigilli. E qui son lieto di potere invocare l'appoggio e il sussidio di tre illustri giureconsulti che parteciparono meco agli studi, alla discussione, e alla pubblicazione ultima del Codice Civile, parlo del Pisanelli che pigliò il primo l'iniziativa del progetto del Codice Ci-

vile, presentando un progetto di legge che fu base a quello che più tardi venne da me rimangiato, coordinato e pubblicato per mandato parlamentare.

E farò pure appello all'onorevole Vigliani che ebbe a presiedere la Commissione Senatoria cui ebbi pur l'onore di partecipare, e gli ricorderò la grave disquisizione eccitata intorno allo Istituto del giuramento decisorio, pur prevalendo (se la memoria non mi falla) l'opinione della maggioranza nella quale il presidente Vigliani si accordò meco, accogliendo il sistema consecrato dal Codice Civile. E da ultimo mi è grato di rivolgere la parola all'illustre amico il Ministro Guardasigilli che onora la scienza, la cattedra ed il Foro. Egli mi fu aiutatore potente nella compilazione del Codice Civile. Egli adunque ricorderà che quando si trattò di formulare l'articolo 1370 del Codice Civile si volle consecrare come io diceva l'integrità del principio e del carattere, e degli effetti giuridici del giuramento decisorio: onde è che si venne a formulare l'art. 1370 in questi termini. « Se fu prestato il giuramento, o riferito, non si ammette l'altra parte a provarne la falsità: » il che garentisce la irrevocabilità del giuramento per ogni via diretta o indiretta. — E poi mi occorre ricordare che la riserva scritta nel progetto elaborato dalla Commissione in codesto articolo limitandone gli effetti nel solo giudizio civile, venne definitivamente eliminata nella redazione ultima dell'art. 1370, il che induce evidentemente la inammissibilità dell'azione di falso in via penale.

Ma parve a taluna delle nostre magistrature di trovare un ostacolo alla piena applicabilità di codesto dettato del Codice Civile nella disposizione non abrogata dell'articolo 374 del Codice penale vigente del 59. — A ribattere cotali obiezioni a me piacerà innanzi tutto ridurre alla memoria dell'egregio Ministro Guardasigilli come l'art. 374 che a noi si oppone fu appunto cancellato dal Codice Albertino, modificato per le provincie Napolitane e pubblicato col Decreto della Luogotenenza del 17 febbraio 1861. Noi componenti la Commissione deputata dall'onor. Mancini agli studi di quelle modificazioni, noi non ci sentimmo animo di rinnegare le nobili tradizioni del nostro Codice Napolitano, che tenne ad onta d'ogni legislazione progressiva il colpire di penalità lo

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1876

spergiuro. La qual via seguendo, o Signori, noi ci confortammo dell'autorità solenne di quei Giureconsulti romani, immortali Istitutori di civile sapienza.

Se non mi repugnasse di trasformare un'Assemblea politica in un torneo accademico, io potrei recarvi innanzi tutta una serie di ricordi classici movendo dai tempi rimemorati da Cicerone negli aurei libri de *Legibus* e de *Officiis* insino alle Costituzioni Imperiali di Arcadio, ed Onorio, per dimostrare che nel Giure romano tutta la solennità religiosa delle formole rituali, non era punto macchiata dall'onta della pena allo spergiuro e basterebbe per tutte ricordare la dottrina di due sommi, il Donello e il Cujacio, le cui parole accennando alla impunità dello spergiuro suonano così: *nullo modo puniri, cum satis deum ultorem habeant*. Stava a punizione dello spergiuro la pena morale della ignominia inflitta dai Censori.

Fu solo il diritto novissimo di Giustiniano che corruppe e contaminò turpemente la purità della sapienza dei Giureconsulti romani. E chi sa se Roma pagana non avesse intuito la futura redenzione dell'umanità con la parola divina di Cristo? E non è forse questa la dottrina insegnata da Lattanzio, e da altri Padri della Chiesa?

Nè tacerò di un altro argomento cavato dal disposto dell'art. 1353 del Codice Civile, che pur viene a confortio della mia tesi. Niuna prova è ammessa contro la presunzione legale, quando sul fondamento di essa si nega l'azione in giudizio. Tal'è il caso per fermo del giuramento decisorio assumendo esso il carattere di autorità di cosa giudicata suffulta dalla presunzione legale che chiude ogni via alla prova contraria. E da ultimo la disposizione scritta nell'art. 364 del Codice di procedura penale ribadisce anche più il divieto di procedere in via penale ove il Codice civile vieti l'esercizio dell'azione.

Giunto a questo punto della dimostrazione della mia tesi per non abusare più oltre della indulgenza del Senato, io scendo subito alla conclusione del mio dire, ed argomento così: Se la falsa dichiarazione in fatto di giuramento decisorio sfugge ad ogni azione penale, vorrete voi sottrarre a garanzia della verità perfino la invocazione religiosa si venerata e potente? Per me non mi sento animo a giungere sin-

là, ed ho fede che le spiegazioni dell'onorando mio amico ministro Guardasigilli basteranno a sodisfarmi nel senso di mantenere la formola religiosa dell'Ufficio Centrale nell'art. 226 di procedura civile relativo al giuramento decisorio. Farò dipendere dall'adesione, o dal rifiuto il mio voto favorevole, o contrario alla legge.

(*Purecchi Senatori vanno a stringere la mano all'oratore*).

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Chiunque abbia seguito in Parlamento, o anche fuori, lo sviluppo successivo delle materie, che più o meno si attengono alle relazioni esteriori delle credenze religiose colla legislazione dello Stato (e dico le relazioni esteriori delle credenze religiose, perchè è in questo senso che si può e si deve discuterne anche in Parlamento, come se ne è discusso le tante e tante volte, cominciando dalla famosa legge Siccardi del 1850, fino alla discussione che ebbe luogo l'anno scorso in questo recinto, a proposito degli articoli del Codice penale relativi ai reati, che si commettono dai ministri dei Culti per abuso del loro ministero spirituale); chiunque, ripeto, abbia seguito questo sviluppo successivo non si meraviglierà punto, che, avendo anch'io qualche volta preso parte a queste discussioni, e muovendo sempre dagli stessi principî, che sono stati in questa discussione esposti e mirabilmente svolti, prima dall'onor. Senatore Cadorna, indi dall'onor. Ministro Guardasigilli, venga io pure, nella tesi in discussione, alle medesime loro conclusioni, e sia lieto di potermi confortare dell'autorità loro.

Ma siccome essi hanno, non solo mietuto ma spigolato il campo, così per risparmiare al Senato un'inutile perdita di tempo, nè obbligarlo ad ascoltare un discorso mio, che sarebbe affatto superfluo, mi limiterò a pochissime considerazioni, e dirò solamente quel tanto che basti a motivare il mio voto. E mi sarei volentieri dispensato anche da ciò se la discussione non fosse giunta a tal punto, che colui che ricusi il suo voto agli emendamenti dell'Ufficio Centrale, potrebbe apparire, se non in questo recinto, fuori di qui, irriverente alla divinità, e contrario al desiderio che il nome di Dio sia conservato nella nostra legislazione.

D'altra parte anche in questa particolare que-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1876

stione, che, più che questione difficile, a me piacerebbe chiamarla questione delicata, principalmente per talune deplorabili circostanze, e per alcuni fatti spregevoli, che l'hanno preceduta e che hanno tenuto e tengono, non a torto, perplessi gli animi di alcuni dei nostri rispettabili Colleghi; anche in questa particolare questione, dico, io ebbi l'onore di manifestare la modesta mia opinione in Parlamento, e particolarmente alla Camera elettiva, in una tornata del luglio 1867, discorrendo della necessità di coordinare, sopra alcuni punti fondamentali, la nostra legislazione civile e criminale alle guarentigie costituzionali, e al nostro diritto pubblico interno, per ciò che concerne la libertà di coscienza e di culto. E addussi le ragioni, onde io credeva allora, e tanto più credo adesso, che sia da abolirsi ogni forma di giuramento, tanto nelle materie giuridiche, quanto nelle materie politiche, e in quest'ultime principalmente; soggiungendo che ove non si credesse ancora matura questa riforma, avuto riguardo alle nostre costumanze, e allo stato della pubblica opinione, (poichè ho sempre riconosciuto anch'io, e più volte lo dichiarai anche in Senato, che negli Stati rappresentativi la pubblica opinione, come questo nome va inteso in questo gravissimo Consesso, deve essere sempre di guida nelle riforme legislative); se non si credeva, dissi, ancora matura questa riforma, si facesse almeno quello che fu fatto per il matrimonio; quello che è consono al principio di separazione che abbiamo costantemente seguito ed applicato nelle materie affini alla presente. E cioè si spogliasse l'atto civile del giuramento, come per lo appunto è stato praticato nel giuramento politico, di ogni forma religiosa, e d'ogni invocazione obbligatoria, coattiva, o convenzionale della Divinità.

Se non che a questo punto, diceva l'altro giorno l'illustre Senatore Lampertico, nel suo dotto e importante discorso, che il confronto del matrimonio religioso col giuramento non regge, perchè, se pure potei bene comprendere, il matrimonio religioso non produce effetti giuridici. Mi permetta però l'egregio Collega di osservare che se il matrimonio religioso non produce effetti giuridici ciò avviene ora per la fatta separazione. Ma quando l'atto civile e l'atto religioso erano inseparabili, l'invocazione della Divinità e la celebrazione del rito reli-

gioso erano indispensabili all'integrità del matrimonio, tanto per gli effetti civili, quanto per gli effetti ecclesiastici.

Del resto, nella discussione del 1867 io diceva inoltre che le invocazioni obbligatorie, coattive o convenzionali della Divinità trasero la loro origine negli Stati retti a teocrazia, quando Governo e religione si confondevano in tutti gli atti della vita pubblica ed ufficiale, e principalmente negli atti più importanti e solenni: nella prestazione del giuramento, che si diceva *santo*; nella celebrazione del matrimonio, che era riconosciuto come sacro anche dallo Stato; nell'amministrazione della giustizia, poichè tutte le sentenze si profferivano e pubblicavano dai giudici e dai tribunali con quella notissima formola: *Invocato il nome santissimo di Dio*. Queste formole teocratiche non potrebbero più rivivere se non in un unico caso, ed è che toccasse anche a noi la disgrazia di vedere accolta in Italia la bisantina teorica dello Stato etico, dello Stato teologo, dello Stato sagrista.

Dal canto mio, poichè *non erubescio Evangelium*, nè arrossisco di professare, anche in pubblico, la fede degli avi miei, non sarò io certo colui che deriderò le invocazioni della Divinità. Anzi vi presterò sempre il più riverente ossequio, quando sieno la manifestazione spontanea della libertà e della coscienza individuale. Ma io diffido molto di esse, e tremo quando esse invece sono obbligatorie, coattive o convenzionali, perchè in questi casi degenerano facilmente in una ipocrisia ufficiale, ora specialmente che le credenze sono di molto affievolite, ed agevolano ai tristi il modo di deludere la verità e la giustizia, facendo intervenire la Divinità in atti che possono essere infetti di frode, e ridondare a pregiudizio delle sostanze, dell'onore e della vita altrui.

Oltre di che, sebbene io partecipi al concetto che ieri espresse l'egregio mio amico il Senatore Vitelleschi, nel suo savio discorso, e cioè che nessuna libertà dev'essere esagerata, neppure la libertà di coscienza; non posso tuttavia dissimulare a me stesso che una legge la quale comandi, anche con pene corporali la invocazione della Divinità, non sia in aperta contraddizione con la libertà di coscienza, la quale deve essere essenzialmente fondata sulla spontaneità individuale. E ciò è stato tanto sentito

dall'Ufficio Centrale medesimo, che esso ora vi propone di mettere in bocca al giudice ed al presidente quello che non si può strappare dalla bocca di colui che deve prestare il giuramento.

Ieri fu pure invocato l'esempio del celebre Tribuno, che, come è noto, intitolava tutti i suoi atti nel nome di Dio e del Popolo. Io confesso che questo esempio ha prodotto nell'animo mio un effetto forse diverso da quello prodotto in altri; perchè di tutte le tirannie, quella, che io più temo e detesto, è la tirannia che si esercita in nome di Dio o del Popolo.

Per queste brevi considerazioni e per gli accennati miei precedenti parlamentari, che non ho motivo di ritrattare, anzi, dopo questa discussione, ho piuttosto motivo per confermarvi maggiormente; non posso ricusare il mio voto al progetto di legge, come è stato approvato nell'altro ramo del Parlamento. Ben intesi però che una legge, la quale vieti le invocazioni obbligatorie, non potrà mai essere interpretata nel senso di vietare ancora le invocazioni volontarie.

Se questa paradossale interpretazione è stata accolta dalla magistratura francese, non bisogna scordarsi che in Francia non impera lo statuto nostro; e che lo spirito di questo statuto e la logica delle libertà costituzionali non hanno potuto ivi, come da noi, penetrare nella mente, nella coscienza, e nelle consuetudini dei magistrati.

Ad ogni modo io prendo atto delle dichiarazioni che l'onorevole Ministro Guardasigilli fece ieri in nome del governo, sebbene le reputi del tutto superflue.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Prati, avendogliela ceduta il Senatore Pepoli che era prima iscritto.

Senatore PRATI. Io sento, prima di tutto, il bisogno di chiedere perdono al Senato se, in mezzo a tanta e così varia maturità di sapienza, io, inesperto e nuovo, non dirò pur troppo negli anni, ma nell'ufficio della vita pubblica, prendo la parola e sottraggo qualche minuto del suo tempo prezioso a questa insigne Assemblea.

Dirò impressioni, anzichè fare ragionamenti. E sarò breve, il solo titolo per meritarmi il perdono che ho chiesto.

A primo aspetto, schiettamente il confesso, questo progetto di legge sul giuramento ha

fatto nascere in me un senso di nuova ed insolita tristezza. Egli mi parve a dirittura il prodotto di un fenomeno morale, ch'io vo notando da lunga pezza e che, stimo, non sarà sfuggito neppure alla vostra attenzione.

E il fenomeno è questo: in tutto ciò che si pensa, o si parla, o si scrive, e fors'anco s'insegna, ci è manifestamente uno studio squisito, una cura sollecita, una perseveranza ostinata, e qualche volta crudele, di eliminare il concetto di Dio, e pronunziarne, men che è possibile, il nome. E questo studio, questa cura, questa sollecitudine, non la usa mica il volgo grosso e selvatico, ma un ceto d'uomini aggraziati, colti, rispettabili, e qualche volta dotti ed illustri.

Quand'è che quando il fenomeno mi viene innanzi arrogante e aggressivo, prorompo anch'io, nell'impeto della mia coscienza: Ma che vi ha fatto cotesto Iddio, perchè voi dobbiate trattarlo come un ospite uggioso e importuno, per non dire anche nemico? È egli penetrato con effrazione nei vostri abitacoli per rapinarvi gli averi? Ha egli tradito le vostre fedi? Ha egli maculato il vostro onore? Ha egli usurpato i vostri confini, offesa la vostra persona, malignata la vostra fama? O piuttosto non ha consacrato il vostro battesimo, non ha benedetto le vostre nozze, non ha propiziato i vostri sepolcri, non vi ha fatti liberi da turpissime schiavitù, non ha dato al mondo una civiltà maravigliosa, non ha circondato di speranze immortali il genere umano?

Ed esaminando questo progetto di legge sul giuramento, mi parve che gli autori di esso potessero forse meritare qualcuno de' miei rimproveri.

Ma nella calma dei secondi pensieri, dopo di avere udito le dispute di questa cospicua Assemblea, dispute copiose, dotte, eloquenti, il mio animo si è andato rasserenando.

Infatti; a guardar le cose con occhi imparziali: è egli poi vero, o Signori, che questo Iddio, perchè intervien meno esplicito in una formula di giuramento, sia congedato o possa mai congedarsi dagli intelletti e dalle menti degli uomini? È egli poi vero che nella parola *giuro* non ci sia inchiuso quanto di più caro, di più sacro, di più venerando vive nascosto nei tabernacoli della umana coscienza? È egli poi vero che questa parola sia di così scabro e

periglioso significato che il valligiano, il cam-pagnuolo, il pastore, l'uomo insomma del volgo moltiplicherà gli spergiuri, credendo abolito quel Dio ch'ei teme, unicamente perchè non ne ode pronunciato il nome dalla bocca del giudice? È egli poi vero che quest'uomo del volgo sia così sprovveduto di ogni umana virtù, che nell'ora solenne del giuramento non senta la voce del proprio onore, e quella più imperativa della propria coscienza? È egli poi vero che i due guardiani del corpo sociale sieno l'inferno e il carnefice, e che bisogni di quando in quando invocarli per ispaventare questa plebe che noi valentuomini non abbiám saputo degnamente educare? È egli poi vero in fine che questa legge sia la proscrizione dell'Onnipotente? No, o Signori, questi sono falsi allarmi, sono scrupoli pii, sono timori d'anime non armate d'eroica fede.

Sarebbe come chi dicesse di credere in Dio, e poi assistendo a qualche parziale e passeggera catastrofe della natura o dell'uomo, un vulcano, una tromba di vento, un tremor della terra, una burrasca del mare, una battaglia, gridasse « il mondo si perde! » No, o Signori, il mondo non si perde, perchè una forza misteriosa e divina lo porta. Lasciatemi credere in questo grandioso cammino del mondo; lasciatemi credere in questo arcano viandante, che gronda di sudore e di sangue per trovare la verità ed il riposo. Gli squilibri dell'ordine morale si placano anche essi, come quelli dell'ordine fisico. Voi vedete il cielo assalito di nubi, diventar buio come un sepolcro, ma chi non sa che sotto quelle nubi c'è il sole? Così nell'ordine morale: Orribil cosa è lo spergiuro, ma dove ci è un uomo, un magistrato, una legge, una pubblica coscienza, un giuramento, un castigo, ivi è Dio. Voi potete raccogliere quanti argomenti vi piace in contrario, io persisto a ripetere: ivi è Dio.

anch'io sono credente, e mi è gloria di dichiararlo da questo seggio. Così i vecchi pastori delle mie Alpi diranno: Egli è quel medesimo che abbiám conosciuto fanciullo; ha confessato Iddio nelle nostre capanne, or lo confessa nel Senato d'Italia.

Dopo ciò, messa in salvo la causa della divinità, che era quella che più ci preme, io voterò la legge tal quale ci fu mandata dalla Camera elettiva, e la voterò per due ragioni:

prima perchè mi vincola il patto fondamentale del Regno, il quale avendo elevato a principio del nostro diritto pubblico la libertà della coscienza, e quindi avendo voluto che tutti i cittadini fossero pari avanti alla legge, doveva pur volere che si trovasse una formola nella quale l'universalità dei cittadini potesse accordarsi.

In secondo luogo, perchè so che chi professa mendacio, dovrà risponderne alla punitiva giustizia, e la punitiva giustizia saprà domandare, con inflessibile severità, la pena al colpevole. E dico inflessibile avvertitamente, perchè quanto sembra più largo e più fiducioso il vincolo sotto il quale si giura, tanto l'atto dello spergiuro diventa, non dirò più grande, ma più indegno e più vile.

E qui, o Signori, ringrazio la benevolenza del Senato che ha voluto ascoltarmi; e pongo fine al mio breve discorso. E non mi turberò per pochi liberi pensatori, spiriti procellosi ed incauti, i quali, per una idolatria soverchia di scienza e di libertà, vorrebbero velare la grande figura dell'Onnipotente.

Ebbene, velatela pure: ciò non impedirà che l'uomo colpito dall'infortunio non invochi il nome augusto di Dio; non impedirà che una povera croce piantata in cima ad una rupe solitaria o perduta nel grembo d'una foresta, non consoli l'anima e gli occhi del pellegrino; non impedirà che la scienza nel più umile degli infusorii, come nel più vasto organismo della creazione, non riconosca i segni di questo Iddio, non impedirà che l'arte non lo ammiri, non lo veda e nol canti in faccia alla gloria dei mari e alla grandezza dei cieli!

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Senatore Lampertico per un fatto personale.

Senatore LAMPERTICO. Ci vuole fiducia nella buona causa, perchè io osi ancora prendere la parola specialmente dopo l'inno del nostro illustre Collega.

Mi studierò di essere breve pur replicando alle cose dette dall'onorevole Ministro Guardasigilli.

Per verità io rimasi molto sorpreso che l'onorevole Guardasigilli mi rimproverasse quasi di domandare al legislatore un'abdicazione in favore della coscienza del volgo.

Quando io ho accennato alla coscienza giuridica popolare, quando io ho accennato alla forza popolare del diritto, ho adoperato parole

di cui nessuno più che il Guardasigilli deve conoscere il vero significato. Sono desse le parole messe in onore particolarmente da quella scuola a cui si devono i più grandi progressi del diritto nei nostri tempi, dalla scuola storica cioè, la quale considera appunto nel popolo la base positiva del diritto.

So che non sempre la coscienza giuridica popolare può tenere essa dietro ai progressi della legislazione; in guisa che qualche volta il legislatore bisogna che intervenga esso ad armonizzare le varie parti della legge, quando appunto qualche principio oramai prevalse nella legislazione e ancora con esso non si è messo in tutte le sue parti in correlazione il sentimento popolare. Tutto questo lo so, ma quanto alla legge del giuramento siamo noi, o Signori, giunti a questo punto?

La legge la quale ora vige ha prodotto degli inconvenienti, ma qual'è la legge che non produce qualche inconveniente?

La legge che vige oggi ha dato luogo a qualche disparità nella giurisprudenza; ma vorremo noi intervenire con una nuova legge ogniquale volta si manifesta una disparità nella giurisprudenza? E crediamo noi che facendo oggi questa nuova legge non abbia anch'essa a produrre qualche altro inconveniente? E se ciò si verifica, dovremo noi farne a novembre un'altra per evitare gli inconvenienti nuovi? Siamo noi giunti al punto che questa legge sia veramente necessaria, urgente?

Nel rispondere all'onorevole Guardasigilli non avrò altra cura che di esporre poche idee disadorne ma chiare, le quali potrebbero altrimenti restare confuse negli animi, se non ci guardiamo da quelli che il gran Cancelliere chiama *idola fori* e che nel suo discorso il Guardasigilli ci fa splendere dinanzi con tutto il suo ingegno e la sua eloquenza. Il legislatore però deve ricondursi da essi alla più modesta osservazione dei fatti.

L'onor. Ministro, tutto occupato a combattere le proposte dell'Ufficio Centrale, parmi non abbia pensato a difendere il progetto di iniziativa parlamentare, e non abbia messo in rilievo quali sono gli inconvenienti di esso. Non ripeterò le dimostrazioni che mi sono studiato di fare l'altro giorno; semplicemente riepilogo quanto più rapidamente mi sarà possibile le idee mie per contrapporle a quelle dell'ono-

revole Ministro, e chiedo alla giustizia ed alla sapienza del Senato, se il Ministro vi abbia risposto.

Io dissi che questo progetto di legge non soddisfa menomamente la libertà di coscienza di quei pochi, come disse il Prati, procellosi ed incauti che vi hanno dato occasione.

Io dissi che questo progetto dimentica, in relazione anche questo alla libertà di coscienza, grandi necessità di cui ben si dee tener conto.

Non soddisfa al principio della libertà di coscienza nemmeno per quei pochi e solitari, perchè contiene l'equivoco, e questo continuerà, tanto più dopo le dichiarazioni fatte ieri dal Ministro Guardasigilli in Senato.

Dopo questo progetto di legge vi saranno sempre di quelli che si rifiuteranno di giurare *contemptu*, come dicevano i Romani, ed altri che si rifiuteranno *timore numinis*.

Il Ministro Guardasigilli ebbe ieri presso a poco a dire, che l'uomo dominato dalla fede nel momento in cui pronuncia le parole: *giuro di dire la verità*, sa che l'atto che egli compie ha per testimonio la divinità, e che la sua affermazione pubblica e solenne è soggetta ben anche ad una sanzione religiosa.

Se dunque io fossi, che certamente non sono, un libero pensatore, e fossi chiamato a giurare in giudizio, consapevole delle dichiarazioni fatte ieri dal Ministro Guardasigilli mi asterrei e direi, non posso giurare perchè mi riferisco all'interpretazione che ha dato al giuramento il Ministro Guardasigilli nel Senato del Regno.

Vero è che il Ministro può dirmi: sta poi a ciascuno il dargli quell'interpretazione che crede. Ma come? Se noi diamo obbligo al magistrato di richiamare l'attenzione dei testimoni sopra l'importanza di questo giuramento, che norma avrà il magistrato per dare a questo giuramento il senso che ci voleva dare il legislatore, se nemmeno il legislatore sa attribuirgli un senso certo, determinato, unico? Ed è vero sì o no, che il giuramento decisivo, il quale viene deferito più a guisa di transazione, come dice la giurisprudenza classica, che a guisa di giudizio, è vero sì o no, che cesserà veramente di esser libero, allorchè il legislatore da un canto obbliga colui che lo deferisce ad avervi appunto ricorso, e ciò col diffidargli l'altre prove, e nel tempo stesso priva il giuramento di quelle condizioni di veridicità

che popolarmente al giuramento sono attribuite?

Si è per queste ragioni, o Signori, che quando la prima volta venne proposta questa modificazione di legge nella Camera dei Deputati, il Ministro Guardasigilli d'allora, l'on. Senatore De Falco, che pur troppo sventura domestica tiene oggi lontano da noi, dichiarò quel progetto di legge non solo inopportuno; ma lo dichiarò inoltre non necessario, in quanto che con una certa larghezza nell'interpretazione della legge attuale, si poteva benissimo soddisfare a tutti i bisogni; lo dichiarò anche pericoloso, e ciò specialmente in relazione al giuramento decisivo. Non ho bisogno in questo riguardo di insistere, specialmente dopo le osservazioni giuridiche dette dall'onorevole Senatore Vacca. A me è parso quindi assai strano, per dire il vero, che tra le ragioni adottate dall'onor. signor Ministro per persuaderci a votare questo progetto di legge, ci fosse quella d'impedire che avvengano offese alla divinità, davanti alle Corti ed i tribunali. In sostanza, egli disse, voi vedete a quale scandalo giudiziario si dà luogo, se qualcuno dei testimoni si rifiuta di rendere omaggio a quest'alto principio.

Ma io non ho mai sentito dire: perchè altri non ammazzi un uomo, su via ammazziamolo noi. Non ho potuto dunque comprendere l'argomento dell'onorevole Guardasigilli che, per evitare qualche offesa, che resterebbe forse anche ignorata al di fuori di una stretta cerchia, intanto si bandisca noi questa offesa al sentimento universale della nazione, e ciò con una solenne deliberazione del Parlamento.

Ma se buona non è la formola del progetto del Ministero, è però vero che vada incontro a tanta difficoltà la proposta dell'Ufficio Centrale? Non dirò che non possa essere legislativamente ancora più corretta, anzi il mio desiderio sarebbe appunto questo, che dandosi tempo al tempo, con maturi studi legislativi si potesse venire ad una formola che maggiormente soddisfacesse al sentimento comune che vuole conciliare la libertà e la sincerità.

Ma pertanto questa formola è proprio tale da suscitare in noi tanta diffidenza, da metterci tanto timore?

Infine, come già venne da altri osservato, è

la formola colla quale sono intestati tutti quanti gli atti dell'autorità pubblica.

Mi richiamo ad una solenne discussione avvenuta nel Parlamento 16 anni or sono, in quel primo anno in cui finalmente la Nazione si trovava ricostituita.

E certamente io non posso essere annoverato tra i non sinceri amici di libertà, col richiamarvi il pensiero a quell'epoca, e parmi che meglio il sentimento di libertà si ritempri, meglio si rinvigorisca il sentimento del dovere col fare appello ad un tempo di entusiasmo e concordia. Un giureconsulto che purtroppo l'Italia piange oramai, nel proporre come Ministro Guardasigilli quella formola al Senato, così si esprimeva:

« Nè dall'ammettere tale formola, dovrebbe rattenerci il pensiero dello abuso che fatto ne abbia qualche sostenitore delle viete massime del diritto divino; remota essa da queste nella sua genuina espressione, altro senso racchiude vero e profondo, ed è l'augusto concetto della giustizia e della verità riassunto nella invocazione della Maestà Divina, che s'imprime con questa semplice formola negli atti solenni della vita pubblica civile. »

Quanto alla legislazione, dissi ieri, rispondendo al Ministro Guardasigilli per un fatto personale, che io avea dubitato mi avesse egli a citare qualche esempio che mi fosse sfuggito, e che nessuno ne addusse. Darò adesso il vero significato alle citazioni da lui fatte.

Gli esempi di cui si conforta il Guardasigilli sono di duplice ordine, o desunti da legislazioni come quelle della Francia e del Belgio che hanno la semplice formola proposta dal Ministro, o desunti da legislazioni che ammettono il giuramento religioso, ma lasciando libertà a chi non vuol fare il giuramento religioso di fare anche una semplice dichiarazione.

Dunque, non è vero che ci siano esempi di legislazioni, se pure non fossero quelle di qualche Cantone della Svizzera che furono citate dal Ministro Guardasigilli e che non ho potuto riscontrare, le quali ci confortino nella via che ora ci viene tracciata dall'onorevole Ministro Guardasigilli.

Infatti, o parliamo della legge inglese e delle leggi americane, o della Francia e del Belgio.

Se del primo sistema, non sarà certo vero che si privi del carattere religioso il giura-

mento, mentre anzi l'Inghilterra si studia di dare al giuramento quelle forme che rispondono al sentimento religioso de' suoi vari popoli, fino ad ammettere il giuramento degli indiani pel Sacro Gange. Solo, e non so se sempre o in qualche giudizio, si è dato facoltà al giudice di accogliere una semplice dichiarazione invece di giuramento.

E più mi ha meravigliato la citazione dell'America: di un popolo come quello, in cui anzi più che presso altri mai le stesse istituzioni pubbliche si fanno forti del sentimento religioso.

Racconta il *Tocqueville* un fatto che a lui stesso è accaduto di vedere a Chester nello Stato di New-York. Un testimone aveva dichiarato che non aveva mai creduto in Dio e nella immortalità dell'anima, ed il giudice gli ha fatto osservare che in anticipazione egli aveva così privato di ogni fede che potesse meritare la sua deposizione. I giornali riferiscono il fatto senza commenti, come la cosa più naturale del mondo.

Ove poi si parli del sistema francese e del Belgio, non si può prendere una legge campata in aria, non si può scompagnarla dalle leggi che l'hanno preceduta, dalle consuetudini che l'accompagnano, dalla giurisprudenza che la applica. Ho già detto che quella semplice formola venne introdotta dopo che ogni giuramento era stato abolito, cosicchè l'introduzione di essa non dava luogo ad equivoci, come ora accadrebbe presso noi. E poi il Ministro fu così accurato da citarci una relazione parlamentare del Belgio. Ma perchè non citò l'art. 312 delle istruzioni del Codice criminale e in Belgio e in Francia, che mantiene pel presidente dei giurati la stessa formola del nostro Ufficio Centrale?

Ad autorità contrapponiamo autorità. Il Romagnosi avrà saputo benissimo tutto ciò che non già solo dal tempo del Bentham ma sin da Quintiliano si disse sulla fallacia del giuramento. Quintiliano narra che sin da giovinetto lo avevano messo in guardia dai giuramenti decisori. E che perciò? Si è abolito il giuramento? E il Romagnosi temette forse di essere giudicato un pusillo allorchè lo mantenne nel suo Codice di procedura penale pel primo Regno d'Italia?

Comprendo benissimo che il Diritto Civile

debba conformarsi alle modificazioni, che avvengono nell'opinione pubblica col corso dei tempi. Ma prendiamo esempio dal modo con cui progredi la classica giurisprudenza, allorchè accantò al *jus civile* si venne a collocare il *jus gentium*, accanto all'agnazione la cognazione, alla proprietà quiritaria la bonitaria, alla solenne stipulazione *spondes spondeo*, forme più facili e meglio accessibili anche agli stranieri. È quello che in certa guisa fa l'Ufficio Centrale col dare alla formola del giuramento una più larga generalità. I Romani però coll'accogliere il *jus gentium* aveano sempre dinanzi questa avvertenza, che non pregiudicasse le antiche costumanze e leggi. Modifichiamo pure le nostre formole di diritto, ma con questo riguardo come Cicerone ci ammonisce, *ut nostros mores legesque tueamur*.

Si sono adotte teorie di libertà. È sospetto il Mill? È sospetto il suo libro della libertà?

L'umanità, egli dice, non può intervenire nella libera azione di ciascun'uomo per regolarla o dirigerla: essa però ha diritto di proteggerla se stessa. Io sono il primo a riconoscere la grande importanza, che ha per la umanità la libertà della discussione, e della libertà, od anzi, come il Mill si esprime, originalità del pensiero. Ma qui non ci troviamo in una relazione dell'uomo con se stesso. Qui non ci troviamo in una relazione dell'uomo col Primo Atto e Fonte di tutti gli atti secondi. Noi qui ci troviamo in una relazione giuridica, in una relazione esteriore. Ebbene, o Signori, in questo progetto di legge non si tiene conto di diritti scambievoli de' cittadini; si tiene conto soltanto di quelli che insorgono con voce di protesta; e non si tiene conto del pari di quelli che pur meritano rispetto ed a cui partecipa l'universale.

Ieri l'onorevole Ministro Guardasigilli parlava della morale indipendente. Signori! io non sono positivista, ma sono positivo; e io richiamo il legislatore alla osservazione de' fatti. Non vi domando in via di principio ma semplicemente in via di fatto se sia vero o no che il sentimento religioso e le verità metafisiche influiscano sulle azioni dell'uomo, quanto almeno il comune sentimento morale e le verità della scienza. Non in via di principio, ma in via di fatto, vi domando se non sia vero che la religione colla sua presenza e colla sua

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1876

assenza, col determinarsi in un modo piuttosto che in un altro non abbia un' influenza decisiva sulla vita civile.

Non vi contrasterò che una stretta probità possa conformarsi con quel giusto equilibrio d'interessi che nell'ordine morale corrisponde quasi all'equilibrio che si verifica nell'ordine meccanico, ma sempre in via di fatto e non in via di principio, io vido domando se popolarmente almeno il sacrificio abbia non solo più da considerarsi come grande, ma neppure come ragionevole, quando lo si scompagni da un Ente che è prima Fonte metafisicamente della esistenza, e moralmente del vero e del buono.

Or bene, io deploro quanto il riverito Collega e giureconsulto Borgatti, la confusione dell'autorità religiosa con l'autorità civile. Noi anzi purtroppo dobbiamo riconoscere come oggi in Italia il sentimento religioso sia turbato dalle ire, dai rancori, dagli sgomenti per la grande liquidazione che si è fatta del passato. Però non credo, nè voi crederete, che la Nazione abbia a scapitarne quel giorno in cui sceverando il sentimento religioso da queste ire, e da questi sgomenti, s'impari a rispettarlo, e tollerarlo, se non altro, come un'opinione, disse un Italiano illustre, fondata sopra un diritto, innocua, utile, buona, associata pur sempre all'abnegazione ed al bene.

Al nostro onorevole Collega il Senatore Prati, a lui complice, grande complice di questi sentimenti, che in poesia altissima ci ha fatto or dianzi vibrare nell'animo, a lui io chiedo come mai non tenga egli conto dell'impressione che questo progetto di legge produrrà ben più in là degli ordini giudiziarii e civili. Chi meglio di lui dovea preoccuparsi dell'impressione che questo progetto di legge produrrà nel sentimento comune delle popolazioni?

(Segni d'approvazione.)

Signori, io intolleranze non ne voglio di nessuna sorta. Non ammetto le intolleranze del credente, il quale ha l'autorità che gli viene dal professare una verità non arbitraria, e fondata se non altro sopra un consentimento pubblico, storico e contemporaneo. Non ammetto l'intolleranza del libero pensatore il quale ha solo l'autorità del suo ingegno e dei suoi studi.

Mi ricordo di una certa adunanza in cui un oratore valente destava l'entusiasmo degli uditori facendo l'elogio della tolleranza e della libertà. Era tra questi un pover'uomo infelice, il

quale non comprendeva bene e si permise di scuotere il capo: in nome della libertà e della tolleranza, gli si lasciò appena scarso il terreno a salvarsi.

Forse la formula emendata dall'Ufficio Centrale, approvata dal Senato ci ritornerà con altre modificazioni dall'altro ramo del Parlamento, che maggiormente la rendano idonea a soddisfare quelle necessità che il legislatore deve avere dinanzi.

Io rammento tuttavia, che quando ebbi l'onore di appartenere alla Camera de' Deputati, se mai nella foga fosse corso nella legge un qualche svarione, mi si disse più volte: correggerà il Senato.

Vengo al Senato, e mi si dice: che volete? ormai ha deliberato la Camera dei Deputati!

Certo ciascuno dei grandi poteri dello Stato non può essere esercitato che con quella discrezione, la quale assicuri la sincerità delle pubbliche istituzioni. Ma se un potere si esautorava col trasmodare, si esautorava ben anco coll'abdicare.

Non precipitiamo una riforma che ha tante attinenze con sì gran parte della nostra legislazione. Non dissimuliamo ai nostri occhi la gravità, tanto più seria, quanto più coloro stessi che annunciano questa riforma come necessaria e benefica, sentono il bisogno di giustificarsi e di darvi un carattere diverso da quello che ha veramente.

Prego dunque il Senato di adottare la proposta dell'Ufficio Centrale; io conosco benissimo tutti i lavori a cui ha alluso il signor Ministro, ma con tutto ciò ben posso asserire, che su questo punto non si è manifestata una vera, decisa, prevalente opinione pubblica.

Rimandiamo emendato all'altro ramo del Parlamento il progetto di legge.

Ci si presenterà così di bel nuovo, meglio preparato per una soluzione soddisfacente, ed in circostanze più degne ed in cui più libero sia il nostro voto.

(Vivi segni d'approvazione.)

Senatore VIGLIANI. Nel corso di questa solenne discussione che altamente onora il senno politico e il sentimento religioso di questa nobile assemblea, voi avete inteso più di una volta pronunciare il povero mio nome, per la parte che, come Ministro, ebbi nell'iniziamento

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1876

di questo disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento.

Memore di questo mio precedente, io intendeva di prendere parte alla discussione fino dal suo esordio, e a quest'effetto aveva chiesta ed ottenuta l'iscrizione per parlare. Lo stato della mia salute non mi permise di valermi del mio turno il giorno in cui arrivava; dovetti perciò rinviare a miglior momento ciò che oggi faccio e che riguardo come l'adempimento di un dovere.

Voi comprendete assai agevolmente come, al punto in cui la discussione è giunta, più non si trattò per me di fare un discorso. Io peccerei di temerarietà e di prosunzione, abuserei della vostra indulgenza e pazienza, se mi avvisassi di ricalcare un tema che è stato così largamente e dottamente trattato dagli egregi miei colleghi; io non potrei nulla apportare di nuovo e forse anzi toglierei forza e nobiltà di forme alle cose che già sono state così bellamente esposte.

Mio solo desiderio e proposito è di esporvi l'opinione che già ho espressa nell'altro ramo del Parlamento, manifestarvi il mio voto, e rendervene brevemente ragione.

Altrorchè la prima volta veniva fatta la proposta di questa legge, essa nasceva molto ristretta, in proporzioni assai esigue.

Il proponente si limitava a chiedere che dall'art. 299 del Codice di procedura penale, che regola nei giudizi penali la prestazione del giuramento per i testimoni ed i periti, si togliessero le parole che si riferiscono alla formalità di toccare i SS. Evangeli.

Io non potei a meno di notare la temperanza della proposta, avuto specialmente riguardo alle opinioni politiche ed alla parte politica del proponente. Aggiunsi che la formalità di toccar gli Evangeli, che si poteva considerare come una reliquia del medioevo, un avanzo di quei tempi in cui le forme religiose solevano inframmettersi nelle forme civili, oramai non esisteva più, nemmeno nella nostra legislazione, in quelle parti che si riferivano a materie analoghe. Accennava, come questa formalità non fosse prescritta per il giuramento dei giurati, non fosse nemmeno prescritta nella materia civile pel giuramento sia delle parti, sia dei testimoni e dei periti. Mi mostrava quindi interamente propenso ad accogliere la modesta

proposta. Solo mi permetteva di osservare che, se si voleva fare una riforma completa, sarebbe stato conveniente di metterla in armonia colle altre parti della legislazione, acciocchè, fatta la proposta modificazione, non rimanesse qualche contraddizione colle altre leggi di procedura. Forse da questa mia osservazione derivò che il progetto prese poi un più largo sviluppo e si estese a quegli articoli che ora voi vedete figurare nel disegno che vi sta dinanzi. È avvenuto il contrario di ciò che la favola dice dell'anfora trasformata in orciuolo; fu l'orciuolo invece che si trasformò in anfora. Si è creduto che, poichè si mutava la formola del giuramento per i testimoni in materia penale, fosse pur conveniente di applicare la stessa formola al giuramento giudiziario per i testimoni, per i periti, e per le parti in materia civile, e si estese anche il progetto alla modificazione di alcuni articoli del procedimento penale militare, procedimento il quale suol trarre le sue norme dal procedimento ordinario.

Questa è, o Signori, la genesi di questo disegno di legge, e questa è la parte che io vi presi al suo nascere.

Il progetto votato dalla Camera e sottoposto al vostro esame ha subito già due altre fasi. Il nostro Ufficio Centrale, sottoponendo il grave argomento a diligente ed accuratissimo esame, mentre si dichiarava disposto ad accogliere in massima il progetto, e singolarmente a rendere omaggio ai grandi principî di libertà di coscienza e di eguaglianza fra i cittadini, credeva però che il progetto peccasse da un'altra parte, in quanto cioè non tenesse in conto la sinistra impressione che esso avrebbe potuto produrre sull'universale, ed in ispecie sulle moltitudini incolte e rozze, come disse appunto l'Ufficio Centrale, quando si fosse veduto che il Parlamento faceva scomparire da alcune disposizioni dei nostri Codici il nome di Dio, che vi sta registrato.

Mosso essenzialmente da questa considerazione, che parmi veramente la principale (io tralascio le secondarie), il vostro Ufficio Centrale si sforzava di ricercare un'altra formola, la quale, pure rispondendo ai due grandi principî che ho accennati, mantenesse però nelle disposizioni dei nostri Codici, dove vi esiste, la menzione della Divinità. Lo svolgersi della discussione ha prodotto sul nostro Ufficio Cen-

trale un'impressione che egli stesso ha francamente confessata in presenza del Senato; esse ebbe a convincersi che la prima formola da lui escogitata non rispondeva per avventura al suo scopo, e poteva cadere nei due grandi inconvenienti che venivano rilevati, cioè di non risolvere la grave questione, conservando una parte almeno della formola religiosa nel giuramento che si presta nei giudizi, e di lasciar luogo al grave e deplorabile scandalo che diede occasione alla proposta di legge.

Per questi riflessi egli pose avanti una seconda proposta, colla quale ha cercato di far pronunciare dal giudice quella parte religiosa della formola del giuramento la quale posta in bocca, o a dir meglio, imposta al giurante, avrebbe potuto mettere la sua coscienza in un duro e crudele imbarazzo. Noi ci troviamo dunque, o Signori, in presenza di tre sistemi.

Abbiamo il sistema del progetto votato dall'altro ramo del Parlamento; un primo sistema deliberato dal nostro Ufficio Centrale; infine l'altra proposta che lo stesso Ufficio Centrale ha creduto di rassegnare al Senato.

Quale di queste proposte merita la vostra approvazione? Prima di dar risposta a codesto quesito, mi conviene toccare di una questione preliminare che è stata più di una volta citata e trattata nella discussione, se cioè vi abbia una ragione sufficiente di fare una legge. La proposta che è stata iniziata nell'altro ramo del Parlamento, si fonda ella sopra una ragione abbastanza grave e seria per mettere in movimento l'autorità legislativa? Quando si abbia a fare una riforma, occorre esaminare l'altra questione, in qual modo la riforma debba esser fatta.

Io non esito, o Signori, a confermare avanti il Senato quella opinione che già espressi alla Camera elettiva, che in realtà vi abbia ragione e ragione grave e seria per riformare quelle parti dei nostri Codici di procedura, le quali regolano la formola del giuramento e diedero luogo a vive questioni intorno al principio della libertà di coscienza.

Io rispetto l'opinione diversa che era stata manifestata dall'egregio mio antecessore; tuttavia credo opportuno di far osservare al Senato, che dal giorno in cui il mio antecessore manifestava il suo voto sopra una proposta consimile a quella per cui io fui chiamato a dichiarare l'opinione mia sulla presa in consi-

derazione, erano scorsi circa quattro anni; e questi quattro anni, o Signori, non erano mica sgraziatamente rimasti oziosi e sterili per la questione di cui ci occupiamo. Gli scandali che al tempo in cui parlava il mio antecessore, erano più limitati e quasi isolati, si erano diffusi; i casi che erano accaduti in uno o due luoghi, si estesero a sette, a otto e più luoghi. Non bisogna credere, o Signori, che il solo fatto avvenuto recentemente in Roma ed a cui fa allusione l'on. Relatore dell'Ufficio Centrale, sia quello che ha determinato questa proposta di legge. La Camera dei Deputati non ignorava che erano avvenuti parecchi altri fatti consimili; e non solamente questi penosi fatti si erano verificati, ma le Magistrature Supreme chiamate ad occuparsene, chiamate a dare il loro responso, non avevano risposte in modo uniforme. Le decisioni delle Supreme Magistrature uscivano disformi; infelice conseguenza questa, come voi sapete, di quella molteplicità delle Cassazioni, che è una delle anomalie che, a mio avviso (non cesserò mai di dirlo e ripeterlo) fanno disonore all'Italia; una calamità che continuerà a produrre dannose conseguenze sino a che il Parlamento sollevandosi sopra gli interessi regionali e municipali, si decida a dare all'Italia una sola Magistratura Suprema.

Se noi, o Signori, avessimo avuto questo beneficio, probabilmente la legge di cui ora ci occupiamo, non sarebbe stata necessaria, e la questione avrebbe ricevuto dall'unica Magistratura Suprema, e, per dirlo coll'onore. Senatore Cannizzaro, dal buon senso della Magistratura, quella soluzione che ora ci troviamo nella necessità di darle legislativamente.

L'onorevole Senatore Lampertico si è dimostrato non abbastanza persuaso della sufficienza di queste ragioni; a lui pare che non sempre, quando si manifesta qualche dissonanza tra le Magistrature, debba intervenire il potere legislativo. Converrà bene coll'onorevole Collega che non si deve intervenire sempre a risolvere con legge ogni dissidio, ogni discordanza che nella giurisprudenza si venga verificando; ma vi hanno, Signori, delle questioni le quali feriscono sentimenti tanto delicati e principî tanto interessanti per tutta la società, che nessun legislatore prudente e serio potrà lasciare senza una soluzione ed abbandonarle al volubile ed

incostante destino di passioni, che, possono di giorno in giorno farsi più gravi e pericolose, allorchè vengono a tenzone i più sacri, i più importanti diritti costituzionali, come sarebbe la libertà di coscienza che, non esito a dichiararlo, è la regina di tutte le libertà, perchè senza di essa cadrebbe l'eguaglianza tra i cittadini; senza di essa ogni altra libertà a nulla gioverebbe. Io vi domando, o Signori, quando questi diritti cadono in questione e Voi li vedete diversamente regolati da magistrati nazionali, è egli possibile che si rimangano inerti i poteri legislativi, ed assistano indifferenti spettatori a codeste discordanze? A me pare, o Signori, che il sorgere di una questione di questo genere basti per persuadere qualunque assemblea legislativa della necessità di intervenire e di porre riparo agli scandali che ne derivano.

Nè crediate, o Signori, che si intervenga, come alcuni mostrarono di credere, soltanto nell'interesse di que' pochi, che provocarono gli scandali tanto lamentati; meno importerebbe a noi, o Signori, di intervenire per soddisfare a costoro, benchè, trattandosi di un diritto, come fu bene osservato, pur bisognerebbe provvedervi.

La legge interviene per la difesa del principio religioso che ora è offeso da scene deplorabili, come diceva l'onorevole Ministro Guardasigilli, precisamente in quelle aule dove ha più ragione di ottenere culto e rispetto: interviene nell'interesse pubblico.

Che opinione avrebbe, o Signori, uno straniero che, visitando l'Italia ed assistendo ad una discussione avanti uno de' nostri tribunali, intendesse sollevarsi davanti ai nostri magistrati questioni intorno all'esistenza di Dio, al materialismo, allo spiritualismo e manifestarsi le più strane e impudenti opinioni in siffatte materie?

Non sono quelli, o Signori, i recinti dove codeste questioni debbono essere trattate e risolte, ed i poteri pubblici che permettono che colà si sollevino e si discutano, si fanno, senza volerlo, complici dei disordini e di tutte le tristi conseguenze che ne derivano.

Lo scandalo, o Signori, non nuoce a coloro che lo provocano, nuoce a tutto il paese che vi assiste. E non dovremo dunque cercar modo di far cessare il dissidio che esiste nella giuri-

sprudenza per impedire i gravi inconvenienti e gli scandali a cui diedero luogo le questioni che variamente furono dai nostri magistrati risolte?

Quale sarà dunque la formola più acconcia per il giuramento giudiziario in materia, vuoi civile, vuoi penale?

In generale, o Signori, le recenti moderne legislazioni si pregiano singolarmente di una cosa, ed è della loro veste secolare. Noi abbiamo secolarizzato il Diritto civile, e nella Relazione che ebbi l'onore di sottoporre al Senato sul primo Libro del Codice civile, io feci singolarmente risaltare questo carattere che assumeva la nostra legge civile e la necessità che il diritto moderno ci additava, di far cessare quella comunione, direi, di mutui uffici, di scambievoli sussidi in cui la Religione e lo Stato, la legge civile e la religiosa erano per secoli vissuti.

Dunque noi dobbiamo applicare al giuramento giudiziario questo stesso principio che è il fondamento delle legislazioni moderne di tutti i popoli civili e liberi, cioè il principio della secolarizzazione; nè intendiate, o Signori, che con questa parola io voglia togliere al giuramento il suo carattere sacro. Lo volessi pure, chè non sarebbe certo in poter mio, nè in potere di alcun uomo, il farlo. Il giuramento, fin che esiste, è sacro, nè uomo alcuno, lo rivesta pure delle forme che più gli piacciono, quando avrà conservato la sola parola *giuro*, potrà togliergli il carattere religioso che è inerente alla sua natura, perchè giurare significherà pel credente sempre chiamare Dio in testimonio di quel che si dice.

Quello che vogliamo e dobbiamo fare, è di togliergli la veste esterna, la forma religiosa, la quale non giova alla sostanza del giuramento e viene a creare imbarazzi e confusione fra un potere e l'altro, e nelle coscienze dei cittadini, come pur troppo abbiamo veduto, e ne abbiamo subito le conseguenze.

Dunque il primo carattere della formola del giuramento giudiziario è quello di avere veste estrinseca secolare; l'altro carattere è di adattarsi a tutti i cittadini, di applicarsi egualmente a tutte le credenze religiose; e questo carattere, mi dispenso dal dimostrarlo in questo momento, è oramai fuori di questione per tutti; dipende dall'omaggio che tutti dobbiamo ai due

principi della libertà di coscienza e di eguaglianza dei cittadini avanti alla legge.

Infine io credo che la formola deve ancora avere un ultimo carattere: quello di rispettare il sentimento religioso del popolo, non per imporre alcuna credenza, ma per evitare la non curanza di tutte. È vero pur troppo, o Signori, che il giuramento è nei giudizi umani molto pericoloso, e che esso trae la massima parte della sua efficacia e della sua autorità dal sentimento religioso che lo deve circondare ed animare.

Non ho mai inteso muovere veruna sorta di obiezione alla riforma dell'art. 299, che, come vi diceva, fu quello da cui trasse origine la legge. Quell'articolo, tolte le parole che obbligano il giurante a toccare il Vangelo, rimane nudo, spoglio affatto da ogni senso religioso. Là non è più menzione della divinità; là non è più menzione di nessuna sanzione religiosa. Al solo giudice è imposto di fare una seria ammonizione al giurante nella quale è ben da ritenere che egli non dimenticherà di toccare l'elemento della religione.

Ma, mentre quell'articolo ha trovato un facile accoglimento nella sua nudità, tutte le difficoltà sono insorte sopra gli altri due articoli dei quali l'uno regola il giuramento dei giurati, l'altro il giuramento in materia civile.

In questi articoli il vostro Ufficio Centrale ha creduto nel suo primo progetto di dovere mantenere, dove ora esiste, la menzione della divinità, mantenendo in bocca del giurante l'obbligo di pronunciare le parole che vi si riferiscono.

Nella seconda proposta invece estende a tutti gli articoli la menzione di Dio e le parole che vi si riferiscono, dovrebbero essere pronunciate dal giudice che assiste al giuramento. Ma se l'Ufficio Centrale nel fare questa proposta ha creduto di dare la dovuta libertà al giurante in materia di religione, se ha creduto di rispettare intieramente la sua coscienza, io credo che sia andato grandemente errato. Vi basti, Signori, di leggere due delle formole che vi ha proposte l'Ufficio Centrale, per persuadervi, come esso abbia talmente legate le parole che pronunzia il giudice colla risposta del giurante, da trasfondere nella risposta *giuro*, tutto ciò che il giudice avrebbe detto, non a modo di ammonizione, ma come vera formola di giuramento.

Udite, o Signori, quali sono i termini di cui l'Ufficio Centrale si è servito. Comincio dalla formola del giuramento in materia penale nella quale ora è prescritto che si tocchi dal giurante il Vangelo. Per aprirsi la via alla ideata modificazione, l'Ufficio Centrale aggiunge all'art. 299 anche gli articoli 297 e 298, e dice nell'articolo 299:

« I testimoni prima di essere sentiti presterranno, a pena di nullità, giuramento con queste parole che saranno pronunziate dal Presidente: *Giurate in faccia a Dio e in faccia agli uomini, di dire tutta la verità*, alle quali risponderanno: « *giuro*. » Ora, voi comprendete che quelle parole: *Giurate in faccia a Dio e in faccia agli uomini, di dire tutta la verità null'altro che la verità*, come qui stanno scritte, costituiscono la formola vera del giuramento; talchè, il giurante, rispondendo *giuro*, fa lo stesso come se ripetesse tutta la formola pronunziata dal Giudice. Quindi con qualche fondamento si è detto che in questo sistema vi è poca schiettezza, vi è poca sincerità, e che si corre pericolo di sdruciolare nel campo di quella scuola di Escobar da cui noi tutti abborriamo.

Non è diversa, o Signori, la formola che l'Ufficio Centrale proporrebbe per i giurati. Udite la invero. L'art. 487 del Codice di procedura penale dispone che, aperta l'udienza, il Presidente interroga l'accusato sulle generalità; indi legge ai giurati la seguente formola di giuramento: *Giurate in faccia a Dio ed agli uomini, di esaminare, ecc.*, e ciascuno risponde: *giuro*. Ciò evidentemente, equivale per ciascun giurato a ripetere tutta intera la formola del giuramento.

Laonde, adottando questo sistema, noi lasceremmo sostanzialmente le cose in quella condizione imperfetta in cui ora si trovano, e non varrebbe davvero la pena di fare una riforma la quale non dovesse avere altro effetto.

Se il sistema dell'Ufficio Centrale vincola di troppo il giuramento alla forma religiosa, quello del progetto votato dalla Camera, mentre scioglie nettamente la quistione nel campo della libertà, viene accusato di non tenere nessun conto del sentimento religioso della grande, anzi immensa maggioranza degli italiani, perchè sopprime il nome di Dio ove la legge lo menziona.

Dalle cose che sono venute esponendo quasi storicamente, voi avrete già rilevato che io veramente non aderirei puramente e semplicemente a nessuno dei tre sistemi che ci stanno davanti.

Io non accetterei naturalmente il sistema del progetto votato dall'altro ramo del Parlamento, quantunque in massima corrisponda ai miei principj e alle mie idee quanto alla piena libertà di coscienza.

Convengo coll'Ufficio Centrale che non vi si tiene proprio nessun conto della sanzione religiosa, la quale è pure la grande base della forza e dell'efficacia del giuramento; e riconosco pure coll'Ufficio Centrale, che il togliere il nome della divinità là dove ora sta scritto nei nostri Codici, è cosa che, come in questa Assemblea vedò che a non pochi di noi ha prodotto una dolorosa impressione, fuori di qui io credo che la produrrà nella massa popolare in proporzione assai più estesa e molto più penosa.

È stato detto, e con molta ragione, che il sentimento religioso in Italia si va di giorno in giorno affievolendo per un cumulo di circostanze superiori ai nostri voleri, e che ci pongono spesso nella necessità di fare dei provvedimenti che, almeno all'occhio del volgo, hanno apparenza di offendere il sentimento religioso. Importa quindi che procediamo con molta cautela in quanto tocca la religione, importa che evitiamo, per quanto è possibile, di portare ferite a quel sentimento che è uno dei vincoli principali del vivere sociale e certamente la base più santa di ogni civile convivenza.

Ora dunque, come si potrebbe conciliare, per una parte, il rispetto alla libertà di coscienza del giurante, secondo le diverse sue credenze, e il rispetto ai principj della eguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge, sicchè tutti abbiano a giurare in uno stesso modo, coi riguardi che, dall'altra parte, pur sono dovuti, a mio avviso, al sentimento religioso?

Io ho studiato, per quanto le deboli mie forze il consentivano, questo problema che chiamerò non solo molto delicato coll'onore. Borghetti, ma anche spinoso e complicato.

A me sembra che si potrebbe giungere ad una soluzione soddisfacente per la via additata, ma non attuata, a mio parere, dalla proposta

dell'Ufficio Centrale, col fare una chiara e precisa distinzione tra ciò che veramente costituisce la formola del giuramento, e l'ammonizione che il giudice deve fare al giurante.

La formola del giuramento, secondo me, deve essere informata ai due principj della libertà di coscienza e della eguaglianza giuridica. Su questo punto si può dire generale l'accordo.

Ma l'ammonizione del giudice al giurante che cosa deve contenere? Per me l'ammonizione deve attenersi a tre ordini d'idee.

È generalmente ammesso che il giuramento è garantito da tre sanzioni. 1.° La sanzione religiosa, la quale ha forza specialmente per i credenti; 2.° la sanzione morale la quale ha forza per tutti gli onesti; 3.° la sanzione penale, ossia legale, la quale ha forza per tutti i cittadini, perchè le prigioni si schiudono per tutti coloro i quali siano convinti di spergiuro.

Giacchè ho menzionata la pena dello spergiuro, permettetemi che apra qui una parentesi, e mi volga al mio amico Senatore Vacca, che mi duole non vedere al suo posto. Egli ha vivamente sostenuto che lo spergiuro in materia civile debba andare esente da ogni pena ed ha attribuito anche a me questa sua opinione, che egli da lungo tempo professa con la scuola della provincia a cui appartiene. Ma io debbo dichiarare che non fu mai questa la mia opinione. Io ho sempre sostenuto che lo spergiuro, comunque sia commesso in materia penale o civile, debba essere sempre punito.

Questa tesi ho sostenuto solennemente nell'occasione in cui si discusse il Codice penale davanti al Senato, malgrado le opposizioni che vennero fatte dai rappresentanti di quella scuola alla quale appartiene l'onorevole Vacca. Questa è stata sempre e sarà la mia convinzione e mi piace di ricordare che della stessa mia opinione è stata la maggioranza del Senato.

Ciò detto, chiudo la parentesi, e ritorno all'argomento.

Io vi diceva che tre sono le sanzioni del giuramento: la religiosa, la morale, e la penale. Or bene, il giudice che deve spiegare innanzi alla mente del giurante tutto ciò che può fare effetto sopra di lui, tutto ciò che lo può eccitare a rendere omaggio alla verità, tutto ciò che lo può trattenere dal dichiarare il vero, che cosa dovrà dirgli? Il giudice che, come si ammette da tutti coloro che sostengono il pro-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1876

getto venuto dall'altro ramo del Parlamento, non può chiedere od indagare l'opinione religiosa del giurante, deve fare un'ammonizione, la quale si possa applicare a tutti, ai credenti e ai non credenti, in una parola, deve toccare tutte le considerazioni che possano sopra ogni cittadino, secondo le diverse sue opinioni, produrre l'effetto a cui mira l'ammonizione.

Dunque, ciò che non si può imporre al giurante, di giurare cioè con una formola religiosa qualunque, la quale ripugni alle sue credenze; lo può e lo deve fare il giudice. Il giudice nella sua ammonizione può parlare di Dio, può parlare della morale, può parlare del Codice penale. Tutto questo il giudice lo fa in nome della legge, la quale, se non si può dire credente, è però dettata nell'ipotesi di una credenza e di una religione; egli parlerà di religione per chi crede; parlerà di morale per gli onesti uomini; egli infine rammenterà a tutti quanti le pene stabilite dal Codice contro tutti gli spergiuri.

Seguendo queste idee, io sarei venuto nel divisamento di sottoporre al Senato un sistema, che sarebbe, perdonatemele, un quarto sistema; sistema però che non si dilunga dall'ultimo proposto dall'Ufficio Centrale, e ne differisce in questo soltanto: che ciò che l'Ufficio Centrale si propose di raggiungere, e, secondo il mio modo di vedere, non raggiunse, verrebbe colla formola che vi propongo, se non vado errato, veramente raggiunto.

Per ciò che riguarda la persona del giurante, intatte io mantengo le disposizioni che sono nel progetto di legge. Il giurante giurerà in modo da non far cenno di alcuna religione. Non toccherà il Vangelo; non sarà obbligato a pronunciare il nome di Dio che per gli increduli potrebbe essere una brutta ipocrisia o profanazione.

È questo un mezzo d'impedire che il nome di Dio si pronuncii invano, di impedire per qualche infelice di compiere un sacrilegio pronunciando il nome dell'Ente Supremo, a cui egli abbia la disgrazia di non credere. Io ritengo quindi che si farebbe un beneficio al giurante ed un altro alla morale dispensandolo dal pronunciare il nome della Divinità, come egli fa nella legislazione attuale. Ma accanto a questa formola del giuramento, formola, ripeto, sciolta da ognuno di quei vincoli che legano o

turbano la coscienza, deve stare l'ammonizione del giudice. E di questa ammonizione ne propongo due; una che riguarda il giuramento dei testimoni, dei periti ed anche delle parti, l'altra per i giurati. Noi ci troviamo nella necessità di provvedere a queste due categorie di giuramento. E poichè mi si presenta l'occasione, amo di notare che forse non sarebbe stato necessario di inserire in questa legge la disposizione che riguarda i giurati, perchè questa disposizione è di una natura molto diversa da quella che riguarda i testimoni, i periti e le parti. Nell'altro ramo del Parlamento, quando espressi il mio modo di vedere sulla prima proposta, io indicai appunto la formola usata dai giurati come una formola accettabile. Dissi: il giurato risponde: *giuro*; non tocca il Vangelo; nulla dice che possa offendere menomamente l'intimo suo sentimento religioso.

Ed ora aggiungerò pure, che l'articolo 487 che sta nel nostro Codice di procedura penale, questo articolo nato in Francia, propriamente nel bollire della rivoluzione del 1789, quando erano in trionfo i più larghi principii di libertà, non ha mai offeso nessuno; traversò oramai un secolo e non mi consta che negli annali giudiziari di Francia si sia mai mossa censura sopra questa formola di giuramento; tutti i giurati hanno prestato senza difficoltà quel giuramento (e non voglio credere che fossero tutti credenti); ma nessuno ha trovato un ostacolo a pronunciare quel semplice *giuro*, in seguito alla formola letta dal Presidente delle Assise.

Notate che in Francia, come nel Belgio, dove esiste la stessa formola di giuramento per i giurati, non vi è esempio che questa disposizione venisse accusata di essere contraria alla libertà di coscienza, comè io diceva già nell'altro ramo del Parlamento. Ad ogni modo, quest'articolo è entrato nel progetto di legge che stiamo discutendo, per un vincolo di affinità, e io non crederei ora conveniente di respingerlo, perchè la questione in qualche modo la suscitò il progetto, ed io ammetto che conviene risolverla; avremo di tal guisa in questa materia una legislazione fondata sopra maggiore coerenza di principii e di forme. Io proporrei dunque che l'ammonizione relativa al giuramento dei testimoni, dei periti e delle parti, fosse a un dipresso così concepita: Il giudice ricorda al giu-

ranté che, giurando chiama Dio o quanto ha di più sacro in testimonio della verità di quanto egli dichiara, e di più gli ricorda l'importanza dell'atto, per ciò che riguarda la parte morale, e infine le pene stabilite contro gli spergiuri. Insomma io direi a un dipresso così: « Il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti, stando in piedi, alla presenza dei giudici, previa seria ammonizione che ad essi dal Presidente o dal Pretore sarà fatta, *che col giuramento l'uomo chiama Dio, o quanto ha di più sacro, in testimonio della verità di quanto dichiara*, e loro ricorda l'importanza morale dell'atto e le pene stabilite dal Codice penale contro i falsi testimoni. »

Mi pare che questa ammonizione è tale che non può dare motivi di lagnanza per ciò che riguarda le convinzioni religiose del giurante. Il giudice, come diceva nella sua ultima Relazione l'Ufficio Centrale, abbraccia tutte le sanzioni nella sua ammonizione; queste poi si applicheranno secondo le diverse credenze del giurante, o tutte, o in parte soltanto; ma non potendò il giudice indagare l'opinione religiosa del giurante, egli deve esporre tutte le sanzioni che sopra ognuno che giuri possono avere qualche efficacia per indurlo a giurare fedelmente e lealmente.

Veniamo al giuramento dei giurati. Se noi lasciamo che il Presidente pronuncii l'attuale formola e vi conservi le parole « in faccia a Dio e in faccia agli uomini » e che il giurato debba rispondere: *giuro*, si può dal giurato credere che egli, rispondendo *giuro* e toccando colla mano tutta quella formola, affermi pure che egli giura *in faccia a Dio e in faccia agli uomini*. Io non tacerò che questo non l'ho mai creduto: dirò invece, che mi è sempre sembrato che questo concetto « voi giurate in faccia a Dio e agli uomini di fare la tale o tale altra cosa » sia un concetto del giudice piuttostochè del giurante; inquantochè egli è come se il giudice dicesse: « badate che voi giurate in presenza di Dio e degli uomini », ma, ad ogni modo l'articolo non è stato così inteso: anzi si è creduto che tutta la formola si applicasse al giurante, allorchè colla parola *giuro* l'accetta interamente. Per ovviare a questa difficoltà io proporrei che al giurato che è giudice del fatto, si applicasse la formola di giuramento che è stabilita per i giudici del

diritto. Il giurante dica che egli giura di adempiere lealmente e da uomo di onore e di coscienza i doveri di giudice del fatto.

Questa formola è a un dipresso quella del giuramento dei magistrati. Dopo letta questa formola, il Presidente farebbe la sua ammonizione quale ora esiste in queste parole: « Letta la formola, il Presidente rammenta ai giurati che essi si obbligano in faccia a Dio e in faccia agli uomini di esaminare colla più scrupolosa attenzione l'accusa fatta, ecc., di non tradire, ecc., si ripeterebbe tutto ciò che si trova nell'articolo fino al termine, dov'è detto che ciascun giurato, toccata colla destra la formola del giuramento, (e così toccata quella sola formola che io dissi limitata alla promessa di adempiere lealmente ai doveri di giudice del fatto, da uomo d'onore e di coscienza) risponderebbe: *giuro*.

Divisa così la formola del giuramento dalle spiegazioni ed avvertenze del Presidente, mi pare che nessuna offesa venga a farsi alla coscienza di alcun giurato, qualunque sia la credenza che professi in fatto di religione. Una formola di giuramento e di ammonizione simile a quella che proposi per i testimoni in materia penale si applicherebbe con poche mutazioni agli altri articoli del Codice di procedura civile e dei Codici militari che sono compresi nel progetto.

Io non mi dilungherò maggiormente a spiegare il concetto che vi ho sottoposto; esso, come diceva, si accosta grandemente a quello dell'Ufficio Centrale; solamente ne differisce nel aver separato più nettamente la formola del giuramento dalla formola della ammonizione.

Io pregherei il Senato di volere onorare della sua attenzione questa mia proposta; volgo la stessa preghiera all'on. Ministro Guardasigilli e singolarmente all'Ufficio Centrale.

Se si credesse questa mia proposta degna di qualche considerazione, l'Ufficio Centrale, consentendovi il Senato, potrebbe incaricarsi di esaminarla di concerto coll'on. Ministro Guardasigilli, ed io mi terrei veramente fortunato, se potessi lusingarmi di avere aperta al Senato una via per risolvere con coscienza tranquilla e sicura questo grave problema, rendendo ad un tempo omaggio a quei grandi principii costituzionali che col nostro giuramento noi ci siamo obbligati a difendere collo Statuto, ed insieme

al sentimento religioso di cui il Senato deve pure essere geloso custode.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento, per l'approvazione del bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1877 (V. *Atti del Senato*, N. 38).

A nome del mio Collega, il Ministro della Marina, ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge votato anch'esso dalla Camera elettiva, sulla leva marittima dell'anno 1877, sulla classe del 1856 (V. *Atti del Senato* N. 39).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle Finanze, della presentazione di questi progetti di legge che faranno il loro corso a termini del Regolamento.

Ripresa della discussione del progetto di legge: Modificazione di articoli de' Codici relativi al Giuramento.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione. La parola è al Senatore Torelli.

Senatore TORELLI. Non sarò lungo, ma ho qualcosa da rispondere all'onor. Ministro che non posso tacere, perchè credo poter dire che se non altro può rettificare in modo certo qualche asserzione importante.

L'onor. Ministro, da quel maestro di tattica parlamentare che è, ha a mio avviso fermato l'attenzione più sugli accessori che sulla vera questione. Io nel modesto discorso avevo posta la questione, parmi, chiara, nettissima. *Questa legge aumenterà, dessa o diminuirà i giuramenti falsi?* Ecco ciò che parmi proprio cosa pratica.

Direttamente non volle mai rispondere nè a me nè ad altri, e solo indirettamente lo fece allorché asserì che la parola *giuro* contiene di già in sè l'idea religiosa, se non direttamente, indirettamente. Qui vi è il pieno dissenso fra lui e quelli che credono che sull'animo delle nostre popolazioni si richiede per far

breccial'espressa invocazione dell'Ente Supremo. Io nel mio breve discorso ne ho dato la ragione; se voi non fate questo appello esplicito in realtà voi vi appoggiate solo sul sentimento morale, e quello può valere per chi ha educazione scelta ma non per le masse.

In appoggio della mia opinione ho stimato opportuno citare l'opinione d'un grandissimo nome, Giorgio Washington, che trattò precisamente questo argomento nel famoso suo proclama d'addio del 1796, allorché si ritirò a vita privata.

L'onorev. Ministro, per abbattermi come d'un sol colpo, che fece? Adoperò, ossia ricorse ad una di quelle risorse che insegna la retorica, di prendere cioè quanto fa al proprio caso dagli argomenti dell'avversario lasciando il resto quand'anche sia l'essenziale; e riferì le prime parole da me citate del famoso proclama che suonava: *La religione e la morale sono le due basi indispensabili della prosperità degli Stati*, e soggiunse: quanti siedono in quest'aula, tutti ne sono persuasi; e poi tirò diritto, dicendo che era passato il gran tempo d'allora, e che gli mostrassi un Codice americano il quale, nella sua formula di giuramento, introducesse l'appello diretto alla divinità.

Or bene, o Signori, non voglio per nulla esser vittima di queste arti oratorie.

Certo che la sentenza di Washington era nota ben prima di lui; altri e ben molti avevano asseverata la stessa cosa prima di lui; ma lì non istava per nulla l'essenziale della citazione, sebbene nell'applicazione che fece Washington precisamente al giuramento quando disse che si può ammettere che s'appoggi alla morale, qualora si tratti di persone che hanno avuto un'accuratissima educazione, ma non trattandosi delle masse, per le quali conviene ricorrere al sussidio dell'idea religiosa.

Ora, permettetemi che brevemente io applichi alla mia volta le idee del signor Ministro in proposito a queste norme tracciate da Washington, e vedrete se ho ragione di tener fermo a quello che ho chiamato la parte essenziale. Parlando dei membri del Parlamento, l'onorevole Ministro disse: voi vedete che nel loro giuramento l'invocazione dell'Ente Supremo non vi è. Or bene, rispondo io, può forse esservi dubbio che convengano colà precisamente quelle persone per le quali basta anche

Il senso morale? No di certo; ma va errato quando da quel fatto vuol dedurne che tanto vale a non includerla anche per la massa dei cittadini. No, anzitutto io non vedo la necessità di questa uniformità; io ammetto che non occorre pel Senatore o Deputato, ed ammetto che occorre invece per la massa dei cittadini; ma se, a quanto disse l'onorevole Ministro, si accetta la legge dalle masse, dalla plebe? Adagio: rispondo qui, la plebe che del resto rappresenta nullameno che gli otto decimi dei cittadini, non impone nulla; è dessa che aspetta la legge che facciamo noi, ma noi abbiamo l'obbligo di studiarla questa massa; essa si presenta quale l'hanno formata i secoli, tutto il passato dell'Italia; è innocente anche de pregiudizi che nutre, ma tant'è, non si cambia nè in un anno, nè in due; noi dobbiamo considerarla quale si trova realmente, e non quale dovrebbe essere. Quale ora è moralmente costituita, essa crede che se il giuramento include l'appello diretto alla Divinità ha un valore, e se no, ne ha un altro, e nel secondo caso anche spergiurando davvero, non crede di spergiurare.

Ecco pertanto la necessità di piegarci a quel livello al quale si trova, e se no, vuol dire che avremo un numero di gran lunga maggiore di spergiuri in confronto d'oggi, il che se è un avanzare, lascio che ognuno lo giudichi; certo si è che quello è il vero nodo della questione, quello va al risultato pratico. L'onorevole Ministro non si volle spiegare nettamente e ripete che l'omettere quella invocazione è redigere una formola più liberale, e col combattermi più personalmente per la citazione di Washington, concluse dicendo che vedessi se gli Americani hanno formole coll'appello diretto alla divinità.

Se avessi risposto ieri, io non poteva che chiedere all'onorevole Ministro se era poi ben sicuro di quanto asseriva intorno alle formole americane; io non poteva rettificare nulla, ma un dubbio pur l'aveva.

Ma passarono 24 ore, e siccome ho l'onore di essere in relazione coll'ambasciatore degli Stati Uniti, andai, non da lui che è assente, ma al Consolato e chiesi la formola.

Ora, o Signori, ecco la formola, non già di qualcuno degli Stati americani, ma la formola generale per tutti e quella ch'è in uso ai Consolati.

È il giudice che ne dà lettura:

Giurate solennemente di dire la verità, la verità intera, null'altro che la verità; così IDDIO VI AIUTI.

Or vede l'onorevole Ministro che questa volta cadde in equivoco. Vi è l'invocazione diretta. Gli Americani si sono ricordati della raccomandazione di Washington. Avranno anche essi i loro atei, ma a loro riguardo non hanno creduto per questo di variare la formola che include l'appello diretto a Dio, perchè ritengono che sia necessario per agire sul sentimento degli uomini che non hanno avuta quella squisita educazione che può bastare.

Il nostro movente però, non è già di non voler accontentare se è possibile anche questi, ma sibbene perchè, se ciò facendo si guadagna come 10 da un lato, si perde come 100 dall'altro.

Vi era un mezzo possibile di convertire forse non pochi. Se gli uomini più competenti, quelli cioè che si trovano al contatto più frequente pel loro ufficio come i Presidenti dei tribunali, fossero stati interpellati sul quesito: *credete voi che con questa legge lo spergiuro aumenterà o diminuirà?* avessero risposto « *ebbene noi crediamo che diminuirà* » io pel primo avrei piegato il capo, avrei detto: per quanto io posso giudicare, non mi pareva; ma come non posso parlare che di una cerchia ristretta, ed il bene od il male, il più od il meno vanno misurati su tutto lo Stato, volta ch'è gli uomini che hanno pratica nel complesso ossia nella maggioranza opinano che vi sarà vantaggio, io accetto la legge.

Questo non si è fatto, io rimango senza tale appoggio, e devo votare secondo mi detta la mia persuasione, e questa mi dice che il numero de' giuramenti falsi sarà maggiore, perchè senza l'invocazione della divinità moltissimi non credono che il giuramento sia serio.

Ripudio poi quella conclusione generale alla quale venne il sig. Ministro, quando disse: *votate questa legge liberale.*

Se la credessi liberale, la voterei come votai tutte le altre, ma non chiamo liberale una legge che mi abbassa il livello morale della nazione, aumentando gli spergiuri.

PRESIDENTE. Avendo otto onorevoli Senatori fatto pervenire al banco della Presidenza la proposta di domandare al Senato la chiusura della

discussione generale di questo progetto di legge, riservando la parola all'onorevole Relatore e all'onorevole Ministro Guardasigilli, a termini dell'art. 43 del Regolamento, pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Presentazione di un progetto di legge

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge pel miglioramento delle condizioni dei maestri elementari (V. *Atti del Senato N. 40*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della fatta presentazione di questo progetto di legge il quale come di solito sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge: Modificazione di articoli dei Codici relativi al giuramento.

La parola è all'onorevole Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non è al certo mio intendimento di rientrare nella discussione generale, che io considero esaurita, nè mi propongo di rispondere a tutti gli argomenti ed appunti che direttamente furono a me rivolti; ma pure a questo punto sembrami indispensabile, per conseguire uno scopo pratico, di riassumere i risultamenti ultimi di tutta questa ampia e sapiente disputazione. Porrò a fronte le varie proposte che vennero in esame, e manifesterò l'opinione definitiva del Governo intorno a talune di esse, che mi sembra potersi chiamare nuove.

Lasciamo pure da parte e il testo del progetto di legge approvato dalla Camera, sul quale si è già abbastanza ragionato, ed altresì il primo progetto dell'Ufficio Centrale, al quale, come il Senato sa, ne fu surrogato un secondo, che oggi è veramente la sola proposta che da esso al Senato vien fatta.

Vi ha poi una opinione intermedia espressa dall'onor. Senatore Vacca, e finalmente una

proposta ancora più concreta del Senatore Vigliani.

Io vi esporrò brevi considerazioni, per dichiarare a quale di queste proposte crederei meglio di potermi accostare.

Quanto alla proposta dell'Ufficio Centrale, è certo che ha l'apparenza di esser diversa dalla prima che esso fece, inquantochè trasporta il nome di Dio dalla bocca del giurante in quella del giudice o presidente interrogante. Ma l'analisi, che testè fu fatta di questa formula, deve avervi pienamente convinti, che differenza sostanziale non vi è, e solo in questa nuova forma apparisce meno franca, meno chiara la volontà della legge, la quale, riponendo pur sempre l'essenza del giuramento nel vincolo religioso, impone assolutamente a tutti l'invocazione forzata del nome di Dio.

Le parole adoperate nella formula, che vi si propone, meritano tanto più la vostra attenzione, perchè nella legge dovrebbe così scriiversi: « I testimoni presteranno il giuramento con queste parole » ecc., dunque sono essi che con queste parole prestano giuramento, benchè l'Ufficio Centrale poi soggiunga che « esse saranno pronunziate dal presidente; » ecco adunque una industriosa circonlocuzione; ma certo è che il testimone stesso propriamente giura con quelle parole, sebbene non le pronunzi il labbro suo, ma la legge disponga che per di lui conto sieno pronunziate dal presidente. Infatti si conchiude, dicendo che dopo quelle parole del presidente, i testimoni risponderanno: *giuro*.

Tale è dunque il nesso intimo e correlativo delle parole pronunziate dal presidente con la risposta del testimone, che il testo medesimo dell'Ufficio Centrale dichiara essere quelle in realtà *parole del testimone*, perchè con esse è il testimone stesso che giura; e perciò agli occhi miei questa variante è più apparente che reale; racchiude ancora la sostanza medesima della prima proposta, che lo stesso Ufficio Centrale ha finito per riconoscere viziosa e per ripudiare, che ieri fu già ampiamente discussa, e sulla quale perciò, non intendo ritornare.

Credo anzi dover mio di rilevare una dichiarazione, che fece con grande lealtà a nome dell'Ufficio Centrale l'onorevole Senatore Vitelleschi, nel suo vigoroso discorso. Egli protestò schiettamente, che l'Ufficio Centrale con la sua

nuovissima formola non si era prestato a verun sottinteso, egli escludeva perciò qualunque sospetto, che con siffatta formola si intendesse per avventura di autorizzare il testimone a pensare che fosse eliminata la invocazione religiosa dalla formola del giuramento, sol perchè non gli s'imponesse di profferirla col suo proprio labbro; e riconosceva che la professione religiosa continuava a rimanervi intera, ancorchè le parole fossero pronunziate dalla bocca del giudice o del presidente.

Tutta la quistione adunque, o Signori, si riduce ormai a quella su cui più volte ieri ed oggi gli oratori che mi hanno preceduto ritornarono, cioè se in modo assoluto l'elemento religioso, manifestato con parole esplicite, debbasi considerare così inseparabile dall'essenza del giuramento, che sia impossibile autorizzare un giuramento mancante del carattere e della forma religiosa.

Ciò l'onorevole Vitelleschi ha sostenuto vivacemente, concludendo ripetute volte: Abolite il giuramento, ma non lo secolarizzate, non lo spogliate del carattere religioso, perchè ciò in verità equivale ad abolirlo. Altri oratori hanno spiegato che in qualche modo l'idea di Dio si troverà sempre implicita in qualunque formola di giuramento. Se la sola parola *Giuro* già di per sè implicitamente la contiene, essi domandavano, perchè dunque non volete ammettere che sia esplicita questa invocazione di Dio? Gli onorevoli Mauri e Vitelleschi, anzi direttamente m'interrogarono: È, o pur no, il giuramento un atto religioso? Lo è, o pur no, secondo la vostra convinzione? Contiene, o pur no, implicitamente l'idea della Divinità ed il riconoscimento della sua esistenza? E presumendo la risposta affermativa, essi conchiudevano altrettanto contenersi nell'odierna proposta dell'Ufficio Centrale, quanto il richiedere dai giurati, come ha fatto l'altro ramo del Parlamento, colla semplice parola *Giuro*, una invocazione implicita del nome di Dio.

Non credo di aver indebolito menomamente la forza degli argomenti degli onorevoli avversari; benchè espressi con diverse parole, si riassumono nel loro complesso nel ragionamento testè enunciato.

Ma, o Signori, a me pare che la risposta sia assai facile ed alquanto diversa. A coloro, che mi domandano, se nel mio concetto il giu-

ramento sia un atto religioso, e contenga sempre l'affermazione almeno implicita dell'idea di Dio, io rispondo: Pei credenti sì, pei non credenti, no.

L'istituto del giuramento, già il dissi, e lo udiste or ora nuovamente rammentare dall'onorevole Senatore Vigliani, nella sua essenza si compone di tre elementi, racchiude il concorso di una triplice sanzione; la sanzione *morale* del *disonore*; la sanzione *legale* della *pena* minacciata agli spergiuri ed ai falsi testimoni; in fine la sanzione *religiosa* della *fedè* nella Divinità.

Ma, è di tutta evidenza che le due prime sanzioni sono costanti, operano su tutti i cittadini, sono inseparabili dall'istituto civile del giuramento, la terza parimenti è inseparabile dall'essenza del giuramento, ma per le sole coscienze religiose e credenti, per le altre, cui manchi ogni credenza religiosa, riconoscelo di buon grado o Signori, quest'ultima sanzione non esiste e non può esistere. Sarebbe vano adunque il tentativo del legislatore di rendere il giuramento anche per costoro un atto religioso, domanderebbe l'impossibile. No, non è ufficio dello Stato nè della legge civile quello di creare la sanzione religiosa dove non esiste la fede; perciò l'imporre a tutti in modo obbligatorio una formola religiosa senza alcuna distinzione, senza preoccuparsi dell'intima e varia libertà de' convincimenti, aggrungerò senza avere nè il diritto nè i mezzi per verificarli, non solo costituisce indubitatamente quella violazione del principio della libertà di coscienza, che fu di già ampiamente dimostrata, e sulla quale non occorre ritornare; ma non dubito di affermare che una legge, la quale si proponesse di creare nel giuramento la sanzione religiosa per le anime che non hanno fede religiosa, sarebbe assurda e tirannica. Voi ne son certo, non volete fare leggi che possano meritare qualificazioni somiglianti.

Da ciò nasce, o Signori, che erroneamente l'onorevole Vitelleschi crede che la conseguenza logica di tutta questa discussione esser debba piuttosto l'abolizione dell'istituto del giuramento. Egli ha veduto a metà il vero, perdendone di vista l'altra metà; imperocchè due delle sanzioni che costituiscono l'essenza del giuramento, esercitano costantemente, uni-

versalmente, in ogni caso, su tutti indistintamente i cittadini la loro efficacia.

La terza l'eserciterà ancora su tutte le coscienze credenti, cioè sull'immensa maggioranza de' cittadini. Ora, che volete di più perchè risulti abbastanza giustificata l'utilità di questo civile istituto?

Lasciamo dunque da parte la questione tanto celebre, se il giuramento debba, o non debba conservarsi tra le prove giudiziarie; non è questa la controversia, che in questo momento fra noi si agita. A chi mi domanda, se anche non pretendendo l'impossibile, e senza affaticarci ad introdurre la sanzione religiosa nel giuramento per coloro che sono mancanti di religiose credenze, conserviamo utilmente l'istituto del giuramento, io credo di poter con sicurezza rispondere in modo affermativo.

Ma allora, si obietta, nè anche dovrete adoprare la formola *Giuro*. Io rispondo non essere esattamente equivalente al giuramento religioso il richiedere questa semplice parola. Ed invero ieri raccolsi dal labbro dell'onorevole Senatore Mauri, il quale d'ordinario parla con felice esattezza, la seguente affermazione: « La parola *giuro* (egli disse) risponde allo stato intimo della coscienza di chicchessia » e soggiunse: « ciò non è da mettersi in dubbio » nè trovò « alcun contraddittore; » il che significa che codesta formola senz'alcun dubbio per le coscienze credenti implicherà, secondo il vostro desiderio, l'affermazione dell'esistenza di Dio, e quindi l'efficacia della sanzione religiosa, inseparabile dall'essenza stessa del giuramento per tutte le coscienze che credono. Ma se fra i testimoni e le parti chiamate a giurare s'incontra chi ha la disgrazia di non essere illuminato da alcuna fede o sentimento religioso, quando voi mi diciate che anche costui nel pronunziare la formola *giuro* viene ad elevare il suo spirito al cielo per cercarvi una Divinità invisibile, risponderò che voi pretendete l'impossibile; ed appunto perchè la parola *Giuro*, come testè osservava l'onorevole Senatore Vighiani, è applicabile indistintamente a tutti i cittadini, ed a tutte le credenze che niuno ha diritto di scrutare e svelare, questa formola può essere raccomandata e in preferenza accettata.

D'altronde havvi per noi l'esperienza; anche fra i liberi pensatori, che si ricusavano a prestare il giuramento in forma religiosa,

niuno giammai nei Tribunali ricusò finora di adoperare la formola anzidetta. Si offrivano bensì a giurare sul loro onore e sulla loro coscienza; volevano in ogni caso evitare una formola esplicitamente religiosa; ma per quanto io sappia, e credo aver qualche familiarità con la pratica de' giudizi, non ho mai veduto avanti le Corti sollevarsi alcuna obbiezione all'impiego nella formola di quella semplice parola.

L'onor. Senatore Vitelleschi adduceva ad esempio il rifiuto del giuramento politico. Ma, Signori, non confondiamo una questione con un'altra. Chi rifiuta il giuramento politico, non è che trovi difficoltà nella formola religiosa o laica; non è quivi l'ostacolo, ma non si vuole assumere l'impegno dell'obbedienza e della fedeltà verso un determinato governo; e questa è ben altra questione. Io mantengo adunque non esservi esempio che verun testimone, per motivo desunto dalla propria fede religiosa siasi mai ricusato di pronunziare la semplice parola *giuro*.

Una voce. I quacqueri.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Anche per i quacqueri la questione è diversa; essi non rifiutano questa o quell'altra formola; ma assolutamente, o Signori, rifiutano in qualunque modo e forma la prestazione del giuramento.

Ed anche fuori del caso de' quacqueri, dirò ciò che avvenne in Roma or sono pochi anni: è un fatto abbastanza curioso. In un pubblico dibattimento avanti il Tribunale correzionale di Roma, nel quale io prestai l'ufficio di difensore, si presentò fra i testimoni citati, un principe spodestato del Libano, circondato dal suo seguito di Orientali coi loro costumi; ed invitato a giurare si ricusò con grande energia, non perchè dovesse adoperare una formola o un'altra, ma perchè assolutamente non fosse lecito il fatto stesso di prestare giuramento.

Allora il presidente lo interrogò se per avventura non fosse cattolico; ma il testimone proruppe in sdegnoso corrucio, protestando che egli aveva perduto il trono de' suoi padri precisamente per essere cattolico e fervente cattolico; ma soggiunse che egli troppo bene conosceva i precetti della religione cattolica, che secondo il Vangelo era un peccato il giurare, che il divino Maestro aveva insegnato che se gli antichi proibivano lo spergiuro,

egli prescriveva non doversi per nulla giurare, ed il linguaggio del cristiano dover essere semplicemente: Sì, sì: No, no. Lascio a voi pensare, o Signori, se il presidente siasi trovato in imbarazzo gravissimo.

Ma nella giurisprudenza francese s'incontrano Decisioni, e presso di noi vi ha una Sentenza della Corte di cassazione di Torino, con le quali si provvede a questi casi specialissimi, che non sono, giova ripeterlo, casi di rifiuto di una formola o di un'altra di giuramento, bensì si sostiene che non sia lecito in nessuna guisa giurare.

Ma, si replica infine, è vero che si impone una formola religiosa, un obbligo, l'invocazione della Divinità, ma non si può concepire una domanda più modesta; si consente che siano abolite le formalità che attualmente si adoperano; si domanda da' testimoni niente di più che la semplice invocazione del nome di Dio; è un omaggio alla Divinità che i cittadini tutti, di qualunque credenza religiosa, non possono ricusare. Lo Stato ciò esige perchè non può permettere l'ateismo. Se lo permettesse, lo Stato medesimo meriterebbe la taccia di ateo.

Ma, o Signori, qui si presenta di nuovo l'altissima questione preliminare, che decide della sorte di tutte le libertà.

I poteri dello Stato hanno, dalla natura dell'uomo e della umana convivenza, insuperabili confini. Codesti poteri si estendono fino ad imporre alla coscienza de' cittadini l'adempimento di atti e di obblighi religiosi? Se voi rispondete di sì; se volete che lo Stato possa proibire l'ateismo, ed imporre colla forza ed anche con la pena del carcere una determinata formola religiosa; la conseguenza è assai facile a comprendersi. Oggi lo Stato dominato da sentimenti liberali imporrà questo modesto obbligo; ma chi potrà impedire domani ad un Governo illiberale di provvedere diversamente, ed una volta entrato nel santuario delle coscienze, di prescrivere e di esigere nel campo de' doveri religiosi molto di più?

Ed ecco come, o Signori, la modesta esigenza, la quale chiede essere approvata in occasione di questa legge, implica la risoluzione della questione più alta e gravissima che tocca all'essenza medesima del nostro viver libero, cioè se lo Stato possa ordinare ed im-

porre degli obblighi in materia religiosa, molti o pochi, lievi o gravi che essi sieno.

Ma lo Stato in tal guisa si fa ateo. Non mi commove così ingiusta accusa. Abbiamo già dimostrato quanto sia diverso lo Stato ateo, e lo Stato incompetente. Lo Stato incompetente non entra in un campo che gli è chiuso, in una sfera inaccessibile nella quale la sua azione non può esercitarsi. Ecco tutto. E voi ben sapete che questa accusa dell'ateismo dello Stato è un rimprovero antico, convien risalire in Francia sino ai tempi della Restaurazione, per trovarvi adoperato sotto la sembianza di un grave argomento questo giuoco di parole, questo grossolano sofisma già sotto tutti gli aspetti prima d'ora luminosamente confutato.

E però l'onor. Vitelleschi, di cui pregio al sommo la lealtà e l'ingegno, mi perdoni, ieri ha prodotto nel mio animo un'impressione dolorosa, quando disse che lo stesso principio della libertà di coscienza, quello appunto che vieta allo Stato d'invadere il campo religioso, non debbesi esagerarlo, altrimenti (adopero le sue proprie espressioni) si cade nel ridicolo e nell'assurdo.

Ma, come sarà assurdo e ridicolo chiudere all'autorità politica il santuario della coscienza dei cittadini?

Ho troppo alto concetto dei sentimenti morali, e de' principii costituzionali professati dall'onor. Vitelleschi, per essere persuaso che quelle sue parole trascorsero ben al di là di quello che fosse nelle sue intenzioni.

Dunque, riassumendo, altrettanto la prima che la seconda proposta dell'Ufficio Centrale, dicasi ciò che si voglia, in questo si accordano che per tutti i cittadini indistintamente, sia quelli che professano religiose credenze, sia per le coscienze non credenti, vi consigliano di rendere obbligatoria e necessaria nella formola del giuramento l'invocazione del nome di Dio.

Perciò di entrambe le proposte nè l'una nè l'altra credo accettabili. Ormai al termine di questa ampia e docta discussione si trova luminosamente provata l'affermazione, colla quale esordì l'onorevole Senatore Cadorna, che cioè è impossibile disconoscere che codeste proposte violano e feriscono nel vivo la libertà di coscienza.

Ora, risponderò qualche parola al mio egregio amico, l'onorevole Senatore Vacca.

Egli, se ho ben compreso, è disposto ad accettare senza osservazioni, per i testimoni la formola già stata approvata nell'altro ramo del Parlamento; ma pensa che sia necessario, ad ogni modo, di mantenere senza modificazioni la formola del giuramento decisorio, che le parti deferiscono o prestano nei giudizi in materia civile, quale essa oggi è scritta nei nostri Codici, cioè con la invocazione del nome di Dio.

Egli ha addotto quasi una specie d'impegno, da cui si crede vincolato per aver posto il suo illustre nome in fronte al Codice civile, che sarà certamente in ogni tempo un titolo di grande merito per lui, e rammentava che anche da me gli si fosse prestato il mio debole concorso in quell'opera di nazionale utilità ed importanza.

Ma egli consentirà che gli faccia osservare, che nella questione riguardante la forma, nella quale il giuramento debbasi prestare, inopportunamente ha citato l'articolo 1370 del Codice civile. Questo articolo dice solo, che quando siasi prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'altra parte a provarne la falsità.

Non voglio ora entrare nella controversia intorno alla penalità dello spergiuro in materia civile; riserbiamone la discussione molto più opportunamente nell'esame del Codice penale. Per ora è certo che l'articolo 1370 determina soltanto gli effetti della prestazione del giuramento. Ma in quale forma questo giuramento deve prestarsi? Il Codice civile non lo dice. Ciò prescrive l'articolo 226 del Codice di procedura civile; e quella formola contiene la invocazione del nome di Dio; non debbesi però dimenticare che questo è appunto uno degli articoli che l'attuale progetto si propone di modificare. E se nella legislazione del 1865 non si fosse lasciata nelle formole giudiziali dei giuramenti, la invocazione religiosa del nome di Dio, la legge attuale non avrebbe scopo, nè ragione di esistere.

Dunque, il ricordare ciò che si contiene nei Codici del 1865, non mi sembra un argomento che possa esercitare veruna influenza sull'odierna discussione.

Debbo però osservare che il mantenere quella

esplicita formola religiosa nel giuramento delle parti, sarebbe sorgente di danni ben maggiori, che conservandola nel giuramento dei testimoni e dei periti. È bene che rammentiate quali sono le conseguenze del rifiuto del giuramento decisorio deferito in materia civile.

L'onorevole Senatore Vacca ha chiamato la vostra attenzione sull'articolo 1370, che determina gli effetti del giuramento prestato. Io mi permetterò di richiamarla piuttosto sull'articolo 1367, in cui sono determinati gli effetti del rifiuto di prestarlo.

« Quegli a cui è deferito il giuramento, se ricusa di prestarlo, soccombe nella domanda. »

Dunque, o Signori, badate: quando pe' testimoni e periti si abolisse la invocazione esplicita del nome di Dio, per le ragioni fin qui esposte, considerandola non necessaria e superflua per le coscienze credenti, inefficace ed inutile per quelle che non credono; laddove fosse conservata soltanto ne' giudizi civili, sapete che cosa accadrebbe? Fareste una legge che sistematicamente darebbe causa vinta a tutti coloro, che litigassero con cittadini liberi pensatori, razionalisti o materialisti: sarebbero queste classi di persone quasi designate a tutti coloro che contro esse volessero muover lite; ognuno potrebbe chiamarle in giudizio, chiedendo a capriccio anche ingenti somme e deferendo al convenuto il giuramento decisorio sulla verità di quanto l'attore asserisce: il convenuto rifiuterebbe di giurare, perchè non può adoperare la formola imprudente che il legislatore abbia voluto prescrivere: e quale sarebbe la conseguenza? Che tutte queste classi di persone dovrebbero necessariamente soccombere nelle liti anche avendo ragione. Io non credo che conseguenze così enormi potrebbero giammai essere accettate dall'animo equo e devoto a giustizia del mio amico l'onorevole Senatore Vacca.

Finalmente, o Signori, vi ha una proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, che io credo meritevole dello studio dell'Ufficio Centrale e del rapido esame che passo a farne.

Io già feci alcune dichiarazioni, che furono da parecchi oratori accettate.

Qual era il senso delle medesime? Lasciate (io diceva) che la formola del giuramento resti quale fu deliberata dall'altro ramo del Parlamento. Ma sta bene che il presidente o il giu-

dice nella sua preliminare ammonizione non ometta di circondare il giuramento di tutte quelle sanzioni di cui esso è capace; anche perchè la formola vera e propria del giuramento, essendo prescritta a pena di nullità in tutti i Codici, e l'ammonizione essendo affidata alla prudente saviezza del presidente o del giudice che debbono farla, non si ha da temere di nulla, e qualunque sia il tenore di tale ammonizione, non potrà mai derivarne la nullità del procedimento.

Ora, se io non m'inganno, la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani non farebbe altro che invece di un ordine del giorno che io mi mostrai disposto ad accettare, introdurre con maggiore autorità ed efficacia nel testo stesso della legge la concessione di questa facoltà al presidente; sicchè egli nella sua ammonizione debba avvertire che il giuramento è anche un atto essenzialmente *religioso* per la coscienza di tutti i *credenti*, indipendentemente dalla minaccia della *pena*, e dalla sanzione *morale* del disonore.

Io dunque non trovo differenza sostanziale tra l'odierna proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, e l'opinione già da me a voi manifestata.

Dirò di più. Anche l'onor. Senatore Cadorna da me consultato, si accosta a questo temperamento, il quale a me pare che dovrebbe appagare tutte le più rigorose esigenze.

Quali sono, o Signori, i proponimenti dell'Ufficio Centrale? Esso non vuol creare impacci; non vuole impedire una legge, di cui egli stesso nella sua Relazione ha riconosciuto l'opportunità e la convenienza; ma vi chiede soltanto che non sparisca dal giuramento l'efficacia della sanzione *religiosa*, ben inteso per tutti coloro per i quali è possibile ed onesto il pretenderlo; chè sarebbe strano, oppressivo, illusorio, ciò pretendere anche per le coscienze non credenti.

Ora, se nell'articolo 299 del Codice di Procedura penale, dove si parla dell'ammonizione, e conseguentemente ancora negli articoli 428 del Codice penale militare marittimo, 482 del Codice penale militare, e 226 del Codice di procedura civile, ed ovunque si prescrive codesta ammonizione, si aggiungerà a tal fine un inciso, di cui converrà concordare il tenore; a me sembra che così tutto

sarebbe conciliato, e che anche l'Ufficio Centrale potrebbe rimaner soddisfatto, vedendo ammessa nella sostanza le proprie idee, ed allontanato il timore della impressione che questa legge potrebbe produrre sopra quelli che esso chiamava coscienze incolte e pregiudicate.

Certa cosa è che non vi sarebbe alcuna prestazione di giuramento non preceduta da una dichiarazione del presidente o del giudice, esprimente un omaggio all'idea religiosa, ed il riconoscimento che l'atto del giuramento implica la sanzione *religiosa* per le coscienze de' credenti, cioè di tutti quelli che possono sentirla. Così, lo ripeto, i desiderî dell'Ufficio Centrale, ispirati da un alto e virtuoso proposito potrebbero riguardarsi sufficientemente appagati.

D'altro canto dovrebbero, a mio avviso, esser pienamente contenti anche coloro, i quali vogliono esclusa dalla formola del giuramento qualunque esplicita invocazione religiosa, sia nella bocca dell'interrogante che invita e richiede, sia nella bocca di chi giura e risponde. Infatti l'ammonizione anzi tutto è un atto del Giudice, che ha il dovere, in virtù della legge, di accompagnare il giuramento con tutte le sanzioni, ond'è suscettivo, ed inoltre egli non farà cenno della sanzione *religiosa*, fuorchè limitandola alle sole coscienze credenti.

Ma nelle parole da pronunziarsi da chi giura non si troverà alcuna invocazione religiosa; tutti i cittadini indistintamente di qualunque credenza, anco coloro che non ne hanno alcuna, potranno pronunciarle, senza che sia menomamente offeso il principio della libertà di coscienza, che tutti da ogni parte di quest'illustre Assemblea vogliamo integra, salva e rispettata.

Quindi, non per fare una proposta precisa e concreta, ma per dare un'idea del modo in cui potrebbe quest'elemento religioso limitatamente introdursi nell'ammonizione, pregherei l'Ufficio Centrale di esaminare se nell'articolo 299 del Codice di procedura penale, colla brevità richiesta nelle locuzioni legislative, non bastasse introdurre il seguente inciso:

Dopo le parole: « Il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti, stando in piedi, alla presenza dei giudici; previa seria ammonizione che ad essi dal presidente o dal pretore sarà fatta, sull'importanza di un tal atto » qui pro-

porrei di aggiungere: « *sul vincolo religioso che esso impone alla coscienza di tutti i credenti, e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, ecc.* »

Voi ben vedete, o Signori, ciò che importerebbe quest'aggiunta. La sanzione religiosa si troverebbe esplicitamente rammentata, ma solo per tutti i credenti, dappoichè sarebbe, lo ripeto ancora una volta, strano e tirannico pretendere che la sanzione religiosa esista ed eserciti la sua influenza sulle coscienze non credenti. E così, o Signori, questa formola sarebbe tale da potersi convenientemente accomodare alla coscienza di tutti i cittadini.

Se dunque l'Ufficio Centrale credesse di potersi accostare a questo mio concetto, analogo a quello manifestato dall'onorevole Senatore Vigliani, e che è come una emanazione delle dichiarazioni che fino da ieri ebbi l'onore di fare; qualora avvisasse di poter accettare l'introduzione di quest'inciso nell'articolo 299 del Codice di procedura penale, e negli altri correlativi, od altra formola somigliante, io mi farei un dovere di associarmi allo studio che intendesse farne, senz'altro proposito fermo nell'animo, se non di preservare da ogni lesione il principio della libertà delle coscienze e di nulla accettare che imponga una formola od una sanzione religiosa, anche a quelle coscienze le quali per sventurata eccezione non abbiano il conforto di alcuna fede.

Per le coscienze pie e credenti, aggiungete pure nell'ammonizione qualunque locuzione che esprima l'elemento religioso nei termini più efficaci che possano desiderarsi; purchè però non si costringano le coscienze non credenti ad accomunarsi in questa idea religiosa.

Così il principio della libertà di coscienza è salvo; mentre si otterrà che una legge, la quale troverà la sua applicazione quasi sempre verso persone credenti; che sono l'immensa maggioranza della nazione italiana, possa conciliarsi il suffragio di quanti seggono in quest'Assemblea, ed anche di quelli che nella discussione sono andati in opposte e diverse sentenze.

Io lo bramerei vivamente perchè all'altezza a cui ormai fu sollevata la questione, è una questione di suprema importanza. Siamo tutti d'accordo che non debbasi indebolire il sentimento religioso, che si debba rispettare la fede

intima dei credenti, come la proprietà più sacra ed inviolabile della grande maggioranza dei cittadini italiani. Ma, siamo d'accordo eziandio, che nessuno intende di scuotere la più salda base del nostro edificio liberale e costituzionale, che è la libertà religiosa, perchè, come ieri vi diceva citandovi le parole del Guizot, nulla allo Stato è permesso d'intraprendere nè molto nè poco, nel dominio delle credenze religiose. Evitato fino allo scrupolo codesto pericolo, il Ministero non avrà alcuna difficoltà di secondare le idee ed i desideri manifestati dall'Ufficio Centrale, come spero che gli onor. suoi componenti vorranno riconoscere la giustizia e la necessità di non pretendere di più, e quindi di associarsi alla mia proposta.

PRESIDENTE. L'onor. Vitelleschi ha chiesto la parola per un fatto personale. Essendo però l'ora tarda e non essendo possibile che la discussione su questo progetto di legge possa essere esaurita quest'oggi stesso, avendo già chiesto la parola altri Senatori, e dovendo probabilmente prendere la parola anche l'onorevole Relatore, se non vi è opposizione, gli darò la parola nella prossima seduta.

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Vi sono alcuni Senatori che hanno fatto la proposta di tenere seduta domani.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Poichè l'onorevole Ministro Guardasigilli ha fatto una proposta sulla ammonizione che dovrà esser fatta ai testimoni all'atto che prestano giuramento, propongo che questa sia demandata all'Ufficio Centrale perchè la prenda ad esame e ne riferisca nella prossima tornata.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io sono pronto ad uniformarmi al desiderio del Senato.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Vitelleschi avrà la parola domani pel fatto personale.

Senatore VITELLESCHI. Permetta, io l'ho demandata sulla posizione della questione. Io posso comprendere che si trasmetta il progetto dell'onor. Vigliani ed anche quello del Ministro Guardasigilli all'Ufficio Centrale, ma siccome si tratta di materia che per concordarla, nel caso che l'Ufficio Centrale la ravvisi accet-

tabile, richiede un po' di tempo, bisognerebbe forse rimettere la seduta a lunedì.

Voci da tutte le parti. A domani! a domani.

PRESIDENTE. Rinnovandosi la proposta di tener seduta domani la metterò ai voti.

Chi approva che si tenga seduta domani, si alzi.

(Approvato.)

Domani dunque si terrà seduta pubblica alle ore 2 per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).